

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 27 APRILE 2017
ad ore 20.30

Il giorno **VENTISETTE** del mese di **APRILE** dell'anno **DUEMILADICIASSETTE**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 4394 dd. 19.04.2017).

Presenti n. 15 Consiglieri, i signori:

1. GOTTARDI MATTIA Sindaco
2. ANTOLINI ROBERTO.....Presidente del Consiglio
3. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
4. FAILONI MARIOAssessore
5. ZAMBONI ROBERTO Assessore
6. GIRARDINI MIRELLA.....Assessore
7. STEFANI ROBERTO.....Consigliere
8. ARMANI ALBERTO Consigliere
9. SCALFI LUCA Consigliere
- 10.FERRARI MANUELA Consigliere
- 11.DORNA LUCAConsigliere
- 12.SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
- 13.ACCILI ADRIANO..... Consigliere
- 14.ROGNONI ALESSANDRO Consigliere
- 15.PIRONI ANNA..... Consigliere

Assenti giustificati i signori:

1. PAROLARI ROMINA..... Assessore (entra al punto 6 o.d.g.)
1. MALACARNE MICHELE..... Consigliere
2. MARCHIORI SIMONE.....Consigliere

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Antolini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 27 aprile 2017

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta precedente (dd. 27 febbraio 2017).
2. Eventuali domande di attualità.
3. Mozione dei Gruppi "Laboratorio per l'Alternativa", "Tione/Saone domani" e "Civitas Saone" pervenuta in data 14 aprile 2017 avente ad oggetto "Mozione sulle riprese audiovisive diffusione in streaming delle sedute del consiglio comunale sul sito istituzionale del comune di Tione di Trento".
4. Ratifica deliberazione giunta n. 59/2017 dd. 04.04.2017, avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (1° provvedimento) - urgente".
5. Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale. Modifica agli artt. 8, 18, 20 e 21.
6. Approvazione del Bilancio di previsione esercizi 2017-2018-2019 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.
7. Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016.
8. Approvazione del nuovo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale dal 01.06.2017 al 31.05.2027.
9. Approvazione del Rendiconto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2016.
10. Approvazione variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2017 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento.
11. Permuta con il signor Alberto Salvaterra di immobili situati nelle località Marendà, sul C.C. Tione I^.
12. Autorizzazione ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori a carico della p.ed. 1636 in C.C. Tione I^ parte, Via Brescia n. 16, località Brevine.
13. Autorizzazione ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per la variante ai lavori a carico della p.ed. 104 in C.C. Saone, località Sabrusà.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta precedente (dd. 27 febbraio 2017).

Vengono nominati scrutatori i signori Luca Dorna e Anna Pironi.

Si passa all'approvazione del verbale della seduta precedente.

Con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 2 astenuti (Accili e Rognoni), su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, il verbale viene approvato.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Sono pervenute n. 5 domande di attualità.

Anna Proni dà lettura della domanda relativa alla richiesta di smussamento delle cordonate di Via Perli, come fatto in Via Pinzolo, domanda di seguito riportata.

Il Sindaco risponde che verranno smussati in occasione della pavimentazione a porfido dei marciapiedi.

Anna Pironi con riferimento alla domanda di attualità relativa a installazione giochi per bambini disabili, di seguito riportata, visto che nel nuovo parco Ville non si è fatto, chiede se si installeranno giochi per bambini disabili.

Il Sindaco risponde che sono stati acquistati tavoli accessibili anche a disabili con carrozzina, giochi per disabili non ce ne sono, anche perché i tipi di disabilità sono molteplici. Le dimensioni dei nostri parchi non lo rendono fattibile. Il parco è accessibile a tutti.

Anna Pironi prende atto, anche se trova che il parco Ville non sia proprio accessibile a tutti.

Anna Pironi dà lettura della domanda di attualità relativa al posizionamento di una pensilina per gli utilizzatori dei bus, di seguito riportata.

Il Sindaco risponde che ci si era già informati con Trentino Trasporti ; il costo è elevato, anche sopra i 10.000,00 euro, si sono presi contatti con Tentino Trasporti per cercare di ottenere queste pensiline. Si cercherà di ottenerle. Sono cose in nota.

Anna Pironi spiega la domanda di attualità relativa ai lavori presso parco Ville, di seguito riportata, con riferimento a pavimentazione vicino agli alberi, che presentano problemi a causa della potatura e della pavimentazione con problemi di impermeabilità.

Il Sindaco risponde che la pavimentazione tiene conto anche delle radici, per cui non ci saranno problemi di impermeabilizzazione.

Anna Pironi passa alla domanda di attualità relativa a problematica relativa a gestione rifiuti e inefficienza Comunità di Valle. Dà lettura della domanda di attualità, di seguito riportata. Si sofferma quindi su incontro tenutosi ieri sera per la partecipazione relativa ai progetti sul fondo strategico.

Chiede che idee si sono fatte sui progetti.

Sindaco risponde che negli ultimi anni la conferenza dei Sindaci si è convocata molto meno che in passato, quando vigeva la precedente riforma istituzionale. Ora non è più così.

Ci sono collegamenti tra gli amministratori con riferimento ai rifiuti, il Comune di Tione ha avuto vantaggi dall'installazione delle chiavette, in quanto si è superato il problema del "Turismo dei rifiuti". Ora indipendentemente dal luogo dove si conferisce paga l'utente che ha la chiavetta. Oggi ci sono problemi di inciviltà e di differenziazione.

Fa l'esempio della plastica: non tutta la plastica va inserita nel modulo plastica ma solo quella per imballaggi. Inoltre ci sono problemi con lo smaltimento dell'umido, sul recente bando della Comunità non era prevista la separazione dei rifiuti umidi/plastica e questo comporta che se l'umido è contenuto in borse di plastica queste vengono rifiutate da Bergamo e rispedito qui e quindi in Friuli (dal precedente gestore che aveva il separatore).

Va anche detto che la presenza delle telecamere in certe isole di raccolta ha permesso di arrivare a colpire con multa chi conferiva in modo sbagliato (tipo vestiti o rifiuti ingombranti nelle isole). Con l'installazione delle telecamere si riesce a risolvere questi problemi.

Anna Pironi afferma che quanto detto dal Sindaco le era noto, in quanto si interessa alla problematica. In Trentino Alto Adige ci sono esempi virtuosi per questo le è parso giusto stimolare ulteriormente sull'argomento.

Il Sindaco afferma che si segue la questione, si deve anche fare tenendo conto degli indirizzi della PAT in merito.



Tione di Trento, 24 aprile 2017

Egregio Signor
Sindaco del Comune di
Tione di Trento

Egredi Signori/a
Componenti della Giunta Comunale
di Tione di Trento

Oggetto: Domanda di attualità ai sensi dell'articolo 67 bis del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento delibera n.106/2011.

In riferimento ai lavori eseguiti per i nuovi parcheggio in Via M. Perli

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

- Se le cordonate corrispondenti ai posti a parcheggio saranno smussate, così come è stato fatto per quelle di Via Pinzolo, onde prevenire possibili danni alle ruote delle auto.

Cordiali Saluti

Per conto del Gruppo di Minoranza

Cons. Anna Pironi



A.G. / Sopret / C. d. d.



Tione di Trento, 24 aprile 2017

Egregio Signor
Sindaco del Comune di
Tione di Trento

Egregi Signori/a
Componenti della Giunta Comunale
di Tione di Trento

Oggetto: Domanda di attualità ai sensi dell'articolo 67 bis del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento delibera n. 106/2011.

In riferimento alla precedente interpellanza presentata a luglio 2016 nella quale si faceva presente " *la necessità di installare, almeno in uno dei parchi del Comune di Tione, giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini, anche quelli con disabilità* " e constatato che nel nuovo Parco Ville non sono stati installati

- **Si interpella il Sindaco** per chiedere, se quanto da noi proposto, sia nelle previsioni e volontà future della sua maggioranza.

Cordiali saluti

Per conto del Gruppo di Minoranza

Cons. Anna Pironi

COMUNE DI TIONE DI TRENTO	
Provincia di Trento	
24 APR. 2017	
Prot n°	4539
cat.	1. cl. = fs.

AG/Secret./Elet.



Tione di Trento, 24 aprile 2017

Egregio Signor
Sindaco del Comune di
Tione di Trento

Egredi Signori/a
Componenti della Giunta Comunale
di Tione di Trento

Oggetto: Domanda di attualità ai sensi dell'articolo 67 bis del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento delibera n.106/2011.

In considerazione della necessità di offrire riparo ai cittadini alle fermate dei Bus del Servizio Pubblico

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

- Se il Comune di Tione si sia fatto promotore o possa prevedere autonomamente ad un riparo e/o copertura delle fermate presenti in Via Circonvallazione/verso Pinzolo, l'una vicina all'isola ecologica e l'altra quasi di fronte,

Cordiali Saluti

Per conto del Gruppo di Minoranza

Cons. Anna Pironi



AG/Segret/S.UD.



Tione di Trento, 24 aprile 2017

Egregio Signor
Sindaco del Comune di
Tione di Trento

Egregi Signori/a
Componenti della Giunta Comunale
di Tione di Trento

Oggetto: Domanda di attualità ai sensi dell'articolo 67 bis del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento delibera n.106/2011.

A seguito dei lavori del nuovo Parco Ville e specificamente alla pavimentazione che copre il terreno intorno agli alberi sul confine del marciapiede, alberi che stanno presentando notevole sofferenza, sia a causa della siccità sia a causa della potatura

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

- Se, nella progettazione della pavimentazione, che rende impermeabile il terreno intorno a tali alberi, si sia tenuto conto della necessità di far filtrare l'acqua necessaria per la sopravvivenza degli stessi.

Cordiali Saluti

Per conto del Gruppo di Minoranza

Cons. Anna Pironi

COMUNE DI TIONE DI TRENTO	
Provincia di Trento	
24 APR. 2017	
Prot n°	4542
cat.	I cl. fs.

AG/Squad/P. ad.



Tione di Trento, 24 aprile 2017

Egregio Signor
Sindaco del Comune di
Tione di Trento

Egregi Signori/a
Componenti della Giunta Comunale
di Tione di Trento

Oggetto: Domanda di attualità ai sensi dell'articolo 67 bis del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento delibera n.106/2011.

In riferimento alle proposte di costruzione dei biodigestori (Borgo Lares e Carisolo), ad oggi sospese, (certamente quella di Carisolo per scelta sia del privato sia del Sindaco di Carisolo), e in considerazione del fatto che l'attuale gestione dei rifiuti, delegata dai Comuni alla Comunità di Valle, presenta notevoli inefficienze, per stessa ammissione degli amministratori della Comunità di Valle, (i contenitori delle isole ecologiche usati "erroneamente"),

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

- Se il Comune di Tione si sia fatto promotore, in sede di Conferenza dei Sindaci in CdV, di una seria revisione della gestione dei rifiuti, rifiuti che oggi non possiamo più permetterci di considerare tali, semmai seconde materie da riciclare e/o riutilizzare.

Cordiali Saluti

Per conto del Gruppo di Minoranza

Cons. Anna Pironi
Pironi Anna

COMUNE DI TIONE DI TRENTO	
Provincia di Trento	
24 APR. 2017	
Prot n°	4843
cat.	cl. ts.

AG/Segret./C. ud.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Mozione dei Gruppi "Laboratorio per l'Alternativa", "Tione/Saone domani" e "Civitas Saone" pervenuta in data 14 aprile 2017 avente ad oggetto "Mozione sulle riprese audiovisive diffusione in streaming delle sedute del consiglio comunale sul sito istituzionale del comune di Tione di Trento".

Il Consigliere Alessandro Rognoni dà lettura della mozione, relativa alle riprese audiovisive delle sedute consiliari, posta agli atti e di seguito riportata.

Il Sindaco afferma che il parere della maggioranza sulla proposta è contrario.

Questo per vari ordini di ragioni:

- Tione non ha dimensioni tali da impedire a chi vuole partecipare alle sedute di farlo, prova ne sia che quando c'è interesse la partecipazione c'è.
- Le sedute hanno poca attrattiva in quanto la riforma ha dato più poteri alla Giunta, che è divenuta centrale. Da ciò è derivato un impoverimento dei Consigli e meno interesse e partecipazione.
- Inoltre vi è un problema di costi. Tempo fa ci si era informati e i costi erano oltre i 10.000,00 euro. Infine va anche evidenziato che le riprese possono portare ad una spettacolarizzazione fuorviante delle sedute magari connessa alla volontà di spettacolarizzare di certi consiglieri.

Il Consigliere Rognoni afferma che è comunque contento in quanto il messaggio è chiaro da parte dei gruppi consiliari.


Ritiene però che bisogna cercare di pensare al futuro, cercando di coinvolgere un target che ora è lontano, chi vive sui social network potrebbe essere coinvolto.

Si aspettava non tanto che la mozione fosse approvata ma che ci fosse interesse relativo al futuro, a raggiungere una fascia di popolazione che ora è distaccata.

Il Sindaco afferma che non trova che questo sia lo strumento che può avvicinare i giovani.

Si pone ai voti la mozione.

Con n. 4 voti favorevoli (minoranza), n. 11 voti contrari (maggioranza) e n. zero astenuti la mozione viene respinta.



MOZIONE (ai sensi dell'art.67 del Regolamento interno del consiglio comunale)

Alla Cortese attenzione del Sindaco
Avv. Mattia Gottardi
e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Antolini

OGGETTO: *mozione sulle riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute del consiglio comunale sul sito istituzionale del comune di Tione di Trento.*

PREMESSO CHE:

- il processo di democrazia partecipata si crea attraverso la condivisione di scelte e trasmissione delle informazioni alla cittadinanza.


CONSIDERATO CHE:

- le diffusioni audiovisive delle sedute del Consiglio comunale rispettano la normativa sulla privacy (decreti legislativi n. 33 del 2013 e n. 97 del 2016);
- vi è la volontà dell'amministrazione comunale di coinvolgere sempre di più la cittadinanza nelle scelte amministrative;
- tale strumento consentirebbe ai cittadini affetti da problemi di salute, di lavoro e familiari di assistere alle sedute del consiglio comunale di Tione;
- tutti i membri del consiglio comunale, pubblicamente eletti, devono rispondere del proprio operato all'intera cittadinanza;
- è possibile ravvivare le sedute del Consiglio comunale attraverso questi nuovi strumenti di interazione e coinvolgimento, favorendo la partecipazione;

SI IMPEGNA IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE:

- A regolamentare le riprese audiovisive durante le sedute del consiglio comunale, secondo la normativa vigente;
- A promuovere la diretta streaming delle sedute del consiglio comunale, attraverso i canali web del comune di Tione,

Cordiali saluti



Per conto del Gruppo di Minoranza

Cons. Anna Pironi

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 11/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Ratifica deliberazione giuntales n. 59/2017 dd. 04.04.2017, avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (1° provvedimento)- urgente".

GUA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giuntales n. 59/2017 dd. 04.04.2017, avente ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (1° provvedimento) - urgente", assunta dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, integralmente richiamata e allegata in copia alla presente deliberazione per quanto riguarda i prospetti relativi alle maggiori e minori spese ed alle maggiorie minori entrate, che pareggiano nell'importo di € 133.050,00.=.

Accertate le motivazioni di urgenza che hanno giustificato l'assunzione del provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale.

Atteso che trattasi del primo provvedimento di variazione di bilancio adottato dalla Giunta comunale in via d'urgenza relativo all'esercizio finanziario 2017.

Riconosciuta la necessità di ratificare il provvedimento giuntales in narrativa ai sensi del citato art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 6 comma 4 D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e dato atto che è rispettato il termine di 60 giorni per la stessa.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare conclusione alla relativa pratica.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico -amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Mediante votazione palese espressa per alzata di mano il cui esito ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti	n. 15
- voti favorevoli	n. 11
- voti contrari	n. 0
- astenuti	n. 4 (Accilli, Rognoni, Scandolari, Pironi)

accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente eletti;

delibera

1. di **ratificare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 6 comma 4 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, la deliberazione giuntale n. 59/2017 dd. 04.04.2017, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, avente come oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (1° provvedimento) - urgente", variazioni che pareggiano nell'importo di € 133.050,00.=, originati da maggiori e minori spese e da maggiori e minori entrate, come da prospetti relativi allegati in copia alla presente.
2. di **dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, viene dichiarata, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 voti astenuti (Accili, Rognoni, Scandolari, Pironi), **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e viene pubblicata all'albo per dieci giorni consecutivi.
3. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROSPETTO

delle maggiori entrate in confronto agli stanziamenti del Bilancio

Codice bilancio	capitolo di bilancio	DENOMINAZIONE			Ammontare delle previsioni di competenza/cassa		Maggiori entrate	Stanziamento risultante in conto	
		Titolo	Tipologia	capitolo di Bilancio	capitolo	Tipologia		cap. (col. 5+7)	Tipol. (col. 6+7)
1	2	3		4	5	6	7	9	10
2.101.2 (2020310)	154	Titolo 2 - trasferimenti correnti	Tipologia 101 - trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Contributo PAT Agenzia del Lavoro per interventi a sostegno delle famiglie - intervento 19 - zone montane e centro abitato	€ 68.200,00	€ 1.550.210,00	€ 9.250,00	€ 77.450,00	€ 1.559.460,00
2.101.2 (3051365)	366	Titolo 2 - trasferimenti correnti	Tipologia 101 - trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Rimborsi dai Comuni associati per polizia locale	€ 150.000,00	€ 1.559.460,00	€ 12.000,00	€ 162.000,00	€ 1.571.460,00
3.100.1 (3020960)	493	Titolo 3 - entrate extratributarie	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Taglio ordinario di boschi UC Tione	€ 196.000,00	€ 1.163.605,00	€ 20.300,00	€ 216.300,00	€ 1.183.905,00
							€ 41.550,00		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 11 DD. 23.4.17

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego VianiIL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Diego Viani)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROSPETTO

delle nuove o maggiori spese in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza

codice di Bilancio	DENOMINAZIONE				Ammontare delle previsioni di competenza/cassa		Maggiori spese	Stanziamiento risultante in conto	
	capitolo di Bilancio	Missione	Programma	capitolo di Bilancio	capitolo	Programma		capitolo (col. 5+7)	Programma (col. 6+7)
1	2	3		4	5	6	7	9	10
04.02.2 (2040205)	3251	Missione 4 - istruzione e diritto allo studio	Programma 2 - altri ordini di istruzione non universitaria	Acquisito e manutenzione straordinaria attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 15.000,00	€ 394.300,00	€ 8.000,00	€ 23.000,00	€ 402.300,00
09.05.1 (1010503)	495	Missione 9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 - aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spese per taglio accatastamento legname - UC Tione	€ 5.000,00	€ 306.210,00	€ 26.265,00	€ 31.265,00	€ 332.475,00
10.05.1 (1080101)	2745.09	Missione 10 - trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali	Trattamento di fine rapporto personale addetto al cantiere comunale - Una Tantum	€ -	€ 804.940,00	€ 1.110,00	€ 1.110,00	€ 806.050,00
10.05.2 (2080101)	3680.21	Missione 10 - trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione Viale Perli	€ 50.000,00	€ 806.050,00	€ 23.500,00	€ 73.500,00	€ 829.550,00
12.09.2 (2100501)	3665 NUOVO	Missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 - servizio necroscopico e cimiteriale	Sistemazione straordinaria cimitero di Tione	€ -	€ 3.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 63.000,00
15.03.1 (1100403)	2131	Missione 15 - politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 3 - sostegno all'occupazione	Intervento a sostegno delle famiglie - Intervento 19	€ 139.200,00	€ 139.200,00	€ 12.800,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00
		TOTALE					€ 131.675,00		

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Magriani)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROSPETTO

delle minori entrate in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza

Codice bilancio	capitolo di Bilancio	Titolo	DENOMINAZIONE		Ammontare delle previsioni di competenza/cassa		Minori entrate	Stanzamento risultante in conto	
			Tipologia	capitolo di Bilancio	capitolo	Tipologia		cap. (col. 5-7)	Tipol. (col. 6-7)
1	2	3		4	5	6	7	9	10
2.101.2 (2050535)	271	Titolo 2 - trasferimenti correnti	Tipologia 101 - trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Rimborsi da enti per intervento 19	€ 16.000,00	€ 1.559.460,00	€ 1.375,00	€ 14.625,00	€ 1.558.085,00
							€ 1.375,00		

IL SEGRETARIO GENERALE


Donat Di Gregorio

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROSPETTO

delle minori spese in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza

codice di Bilancio	capitolo di	Missione	DENOMINAZIONE			Ammontare delle previsioni di competenza/cassa		Minori spese	Stanziamento risultante in conto	
			Programma	capitolo di Bilancio	capitolo	Programma	capitolo (col. 5-7)		Programma (col. 6-7)	
1	2	3		4	5	6	7	9	10	
01.05.2 (2010501)	3026	Missione 1 - servizi istituzionali e generali, di gestione	Programma 5 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Manutenzione straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili comunali	€ 20.000,00	€ 323.306,42	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 315.306,42	
04.02.2 (2040201)	3250.05	Missione 4 - istruzione e diritto allo studio	Programma 2 - altri ordini di istruzione non universitaria	Ricostruzione palestra scuole medie	€ 300.000,00	€ 402.300,00	€ 60.000,00	€ 240.000,00	€ 342.300,00	
10.05.2 (2080101)	3680.18	Missione 10 - trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali	Lavori di asfaltatura strade comunali	€ 20.000,00	€ 829.550,00	€ 13.500,00	€ 6.500,00	€ 816.050,00	
10.05.2 (2080101)	3680.19	Missione 10 - trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione straordinaria strade interne e marciapiedi	€ 20.000,00	€ 816.050,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 806.050,00	
		TOTALE					€ 91.500,00			



SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Diego Viviani)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROSPETTO SPESA

codice di Bilancio		capitolo di Bilancio		DENOMINAZIONE		Stanziamiento 2017		Soggetti competenti		Obiettivi (per Uffici)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Missione	Programma	capitolo di Bilancio				Responsabile determina di impegno o atti necessari per la liquidazione ove l'impegno sia contestuale all'approvazione del Bilancio (o delibera ove organi politici siano competenti in merito)	Uffici di supporto		Importo max complessivo spese a calcolo ed indicazione capitoli componenti spese di cui all'art. 15 co. 2° DPGR 8/1/99
12.09.2 (2100501)	3665	Missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 - servizio necroscopico cimiteriale	Sistemazione straordinaria cimitero di Tione	€ 60.000,00	G.C. / UTC	UTC/ Affari Gen. per eventuali fasi gate				
		TOTALE EURO			€ 60.000,00						

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Diego Viviani)

Aut. 11/10/17
Aut. 11/10/17

Aut. 11/10/17

Capitolo uscita - missione e progr.	DEROMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI TRENTINO	EX F.I.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	FONDO ROTAZIONE BIM (cap. 1331)	CONTRIBUTI CONCESSIONI E SANZIONI	FONDO INVESTIMENTO Budget 2016 (art. 11 L.P. 36/93) cap. 1121/07	CONCESSIONI AGLIUN. DERIVAZ ACQUA CENTRALI (IDRO. (cap. 1341))	FINANZIAMI. DIVERSI	NOTE
2010205 2-2-1-7-0 1-2	Acquisto attrezzature, macchi. e progr. per uffici e servizi comuni.	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
2010307 2-3-1-2-18 1-5	Trasferimento al BIM quota parte canoni aggiuntivi per rimborso rite Fondo di Rotazione	€ 182.566,42							€ 182.566,42			
2010501 2-2-1-9-0 1-5	Mantenim. straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili comunali	€ 20.000,00			€ 20.000,00							
2010501 2-2-1-9-0 9-2	Sistemazione straordinaria immobili U.C. Tione	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
2010501 2-2-1-9-0 9-5	Spese straordinarie per le strade e servizi di uso civico di Tione U.C. Tione	€ 30.000,00			€ 3.774,00				€ 22.592,00	€ 15.634,00	€ 8.000,00	CAP. 1275 milione b.
2010501 2-2-1-9-0 9-5	Sistemazione e messa in sicurezza scarpate strade forestali e pascoli - U.C. Tione	€ 20.000,00			€ 20.000,00							
2010606 2-2-3-5-1 1-5	Realizzaz. e sistemaz. inquadramento zone montane - 2° intervento ed acquisizione aree e servizi	€ 30.000,00			€ 30.000,00							
2040107 2-3-4-1-1 4-1	Contributo straordinario Scuola Madonna di Tesse	€ 10.000,00								€ 10.000,00		
2040201 2-2-1-9-3 4-2	Ricostruzione palestra scuola medie	€ 240.000,00		€ 230.000,00		€ 10.000,00						CAP. 1124
2040205 2-2-1-3-0 4-2	Acquisto e manutenzione attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 15.000,00			€ 15.000,00							
2050105 2-2-1-5-0 5-2	Acquisto attrezzature, arredi e ininterim per Biblioteca com.	€ 1.000,00			€ 1.000,00							
2050106 2-5-99-99-999 5-2	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 12.000,00							€ 12.000,00			
2050106 2-2-1-5-0 5-2	Progetto gestione prestito con tecnologia RFID - Biblioteca Comunale	€ 30.000,00			€ 30.000,00					€ 11.700,00	€ 18.300,00	CAP. 1352
2050206 2-3-4-1-1 5-2	Attività straordinarie culturali e socio-ricreative	€ 10.000,00			€ 10.000,00					€ 10.000,00		
2050207 2-3-4-1-1 5-2	Contributi per attività culturali e socio-ricreative e per le scuole	€ 29.000,00			€ 29.000,00					€ 29.000,00		
2060201 2-2-1-9-16 6-1	Acquisti e interventi di sistemazione impianti e attrezzature sportive	€ 15.000,00			€ 10.250,00							CAP. 1151
2060207 2-3-4-1-1 6-1	Contributo parrocchia per campo sportivo	€ 8.500,00								€ 8.500,00		
2060307 2-3-4-1-1 6-1	Contributi straordinari per attività sportive	€ 10.000,00								€ 10.000,00		
2070206 2-5-99-99-999 7-1	Interventi straordinari per le promozioni turistica	€ 25.000,00								€ 25.000,00		

Punto 4

INTERVENTI

Relazione l'Assessore Mario Failoni. E' stata effettuata una variazione urgente che pareggia in € 133.050,00. Tra le maggiori spese quelle per pavimentazione marciapiedi di Via Perli e per Intervento 19.

Descrive la variazione di bilancio, come da deliberazione giuntale n. 59/2017.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 12/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale. Modifica agli artt. 8, 18, 20 e 21.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale", approvato con la deliberazione consiliare n. 39/2008 dd. 19.11.2008 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 5/2009 dd. 01.04.2009, n. 53/2010 dd. 30.09.2010 e n. 51/2013 dd. 20.11.2013.

Visti in particolare gli artt. 8 (depositi di osservazione), 18 (inumazione delle urne cinerarie), 20 (concessione di cellette ossario e cinerario) e 21 (tombe di famiglia in concessione nel cimitero di Tione).

Vista l'esperienza e l'attuazione di detto regolamento sino ad oggi, si riscontra la necessità di apportare delle modifiche a gli articoli sopra citati come di seguito descritto:

- art. 8, comma 4: presso il cimitero di Tione è presente una camera mortuaria da utilizzare, eventualmente, per la sosta del feretro in attesa della cerimonia funebre o del seppellimento o del trasporto in altro comune al fine della cremazione.

Si propone l'aggiunta del periodo (in corsivo):

Tale camera mortuaria può essere utilizzata esclusivamente per la sosta dei feretri aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri di Tione e Saone, salvo in casi eccezionali su autorizzazione del Sindaco.

- art. 18 comma unico: si propone la modifica come segue (in corsivo):

~~Al fine di limitare l'utilizzo delle aree disponibili per l'inumazione, Le urne cinerarie possono essere inumate, oltre che nelle cellette ossario e cinerario, anche in campo comune solo in una fossa nella quale sia già presente un feretro oppure in una nuova fossa.~~

- art. 20 comma 3: si propone la modifica come segue (in corsivo):

~~La concessione ha durata per venticinque anni dalla data delle sua sottoscrizione. Non sono ammesse proroghe o rinnovi della concessione. E' ammessa la proroga su istanza motivata, concessa dal Sindaco.~~

- art. 21: si propone la modifica del titolo e l'aggiunta del comma 6 come segue:

Art. 21 – Tombe di famiglia in concessione nel cimitero di Tione

6. Le tombe di famiglia esistenti presso il cimitero di Saone vengono gestite secondo i principi di cui ai commi precedenti. Le stesse vengono considerate concesse fino alla scadenza della prima concessione di tombe di famiglia a Tione (31.12.2059), salvo eventuale diversa documentazione.

Visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con la deliberazione consiliare n. 6/2016 del 29.03.2016.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore delle modifiche regolamentari in questione.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e rilevato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria l'espressione del parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli artt. 8 c. 4, 18 c. unico, 20 c. 3 e 21 del "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale", approvato con la deliberazione consiliare n. 39/2008 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 5/2009, n. 53/2010 e n. 51/2013, approvando i testi seguenti:
 - art. 8, comma 4: presso il cimitero di Tione è presente una camera mortuaria da utilizzare, eventualmente, per la sosta del feretro in attesa della cerimonia funebre o del seppellimento o del trasporto in altro comune al fine della cremazione. *Tale camera mortuaria può essere utilizzata esclusivamente per la sosta dei feretri aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri di Tione e Saone, salvo in casi eccezionali su autorizzazione del Sindaco.*
 - art. 18 comma unico: le urne cinerarie possono essere inumate, *oltre che nelle cellette ossario e cinerario, anche in campo comune solo in una fossa nella quale sia già presente un feretro oppure in una nuova fossa.*

- art. 20 comma 3: la concessione ha durata per venticinque anni dalla data delle sua sottoscrizione. ~~Non sono ammesse proroghe e rinnovi della concessione. E' ammessa la proroga su istanza motivata, concessa dal Sindaco.~~
- art. 21 nuovo titolo "Tombe di famiglia"; viene aggiunto il comma 6: *Le tombe di famiglia esistenti presso il cimitero di Saone vengono gestite secondo i principi di cui ai commi precedenti. Le stesse vengono considerate concesse fino alla scadenza della prima concessione di tombe di famiglia a Tione (31.12.2059), salvo eventuale diversa documentazione.*
2. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
3. di dichiarare, con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore delle modifiche regolamentari in questione.
4. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.



Comune di Tione di Trento

Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSILIARE~~
CONSILIARE
N. 12 DD. 27.4.17



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

Sommario

Capo I – Disposizioni generali	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Proprietà e gestione dei cimiteri di Tione e Saone	3
Art. 3 – Manutenzione dei cimiteri	3
Art. 4 – Definizioni	3
Art. 5 – Comportamenti vietati	4
Art. 6 – Rinvio normativo	4
Art. 7 – Monumento commemorativo	5
Capo II – Osservazione e trasporto di cadaveri	5
Art. 8 – Depositi di osservazione	5
Art. 9 – Autorizzazione al trasporto	6
Art. 10 – Corteo funebre	6
Capo III – Inumazione e tumulazione	6
Art. 11 – Diritto di sepoltura	6
Art. 12 – Ordine di inumazione	7
Art. 13 – Modalità esecutive per l'inumazione	7
Art. 14 – Modalità esecutive per la tumulazione	7
Art. 15 – Lapidi, croci e monumenti commemorativi	8
Art. 16 – Esumazioni ed estumulazioni	8
Art. 17 – Avvisi delle esumazioni ordinarie	8
Capo IV – Cremazione	8
Art. 18 – Inumazione delle urne cinerarie	8
Art. 19 – Dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri	9
Capo V – Concessioni cimiteriali	9
Art. 20 – Concessione di cellette ossario e cinerario	9
Art. 21 – Tombe di famiglia in concessione nel cimitero di Tione	10
Art. 22 – Nuove tombe di famiglia in concessione	10
Capo VI – Tariffe per servizi cimiteriali	11
Art. 23 – Tariffe	11
Art. 24 – Defunto indigente o sconosciuto	12

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 285/1990, del "Testo unico delle leggi sanitarie" approvato con R.D. 1265/1934, dell'art. 75 della L.P. 10/1998 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg., della L. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", della L.P. 7/2008 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e delle altre disposizioni statali e provinciali in materia, è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli connessi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla gestione e custodia dei cimiteri di Tione e di Saone e dei locali ad essi annessi, alla concessione di aree e spazi all'interno dei cimiteri e alla costruzione di manufatti destinati a sepoltura, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Tione di Trento sono esercitate dal Sindaco, ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, il quale le può delegare, in tutto o in parte, ad uno o più Assessori o funzionari dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Proprietà e gestione dei cimiteri di Tione e Saone

1. Nel territorio del Comune di Tione di Trento sono presenti due cimiteri, l'uno a Tione e l'altro a Saone.
2. Il Cimitero di Tione è costituito dalle p.f. 898/2 e p.ed. 824/2 C.C. Tione I, entrambe di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista. In virtù del contratto di comodato trentennale di data 1 febbraio 2007 (rep. 1020) stipulato tra tale ente e il Comune, il cimitero di Tione è gestito da quest'ultimo. Non rientra in tale gestione la p.ed. 824/2 (sedime della vecchia cappella cimiteriale), sulla quale sono state realizzate alcune tombe di famiglia e che, pertanto, non è suscettibile di essere utilizzata a favore della comunità.
3. Il Cimitero di Saone è costituito dalla p.ed. 161 C.C. Saone di proprietà della Parrocchia di San Brizio e dalle p.f. 282/3 e 300/3 C.C. Saone di proprietà comunale. In virtù del contratto di comodato trentennale di data 1 febbraio 2007 (rep. 1021) stipulato tra la Parrocchia di San Brizio e il Comune, il cimitero di Saone è interamente gestito da quest'ultimo.

Art. 3 – Manutenzione dei cimiteri

1. La manutenzione dei due cimiteri presenti sul territorio comunale è normalmente affidata agli operai comunali, i quali, coordinati dall'Ufficio Tecnico comunale, svolgono le funzioni di fossore, adempiono alle altre attività cimiteriali e curano il mantenimento dell'efficienza delle strutture cimiteriali.
2. La Giunta Comunale, ove lo ritenga opportuno, può decidere di affidare lo svolgimento di tali funzioni ad imprese esterne specializzate.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **cadavere**: corpo umano rimasto privo in modo irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo; con lo stesso termine si indica anche il corpo umano in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli;
- b) **campo comune**: zona del cimitero in cui sono realizzate le sepolture per inumazione non in concessione;
- c) **celletta ossario e cinerario**: vano costruito in muratura, cemento o altro materiale destinato alla conservazione di resti mortali e di ceneri derivanti da cremazione, realizzato a parete, anche all'interno di un edificio, o nel sottosuolo;
- d) **cremazione**: riduzione in cenere di un cadavere, parti di esso o di resti mortali;
- e) **estumulazione**: disseppellimento di un feretro da un loculo;
- f) **esumazione**: disseppellimento di un feretro o di resti mortali da una fossa scavata nella terra;
- g) **feretro**: cassa contenente il cadavere;
- h) **inumazione**: seppellimento di un feretro o di una cassetta contenente parti di cadavere in una fossa scavata nella terra;
- i) **loculo**: vano costruito in muratura, cemento o altro materiale destinato alla sepoltura di un feretro, realizzato a parete, anche all'interno di un edificio, o nel sottosuolo;
- j) **mineralizzazione**: processo chimico – fisico di trasformazione del cadavere o di parti di esso, dovuto alla decomposizione della materia organica; ciò che residua del cadavere in seguito alla sua completa mineralizzazione sono i resti mortali;
- k) **resti mortali**: ciò che rimane del cadavere in seguito alla sua completa mineralizzazione;
- l) **tumulazione**: seppellimento di un feretro in un loculo.

Art. 5 – Comportamenti vietati

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:
 - a) tenere un contegno chiassoso o irriverente;
 - b) introdurre animali di qualsiasi tipo;
 - c) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - d) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - e) svolgere attività pubblicitaria o di propaganda, ivi compresa la raccolta di firme per qualsiasi scopo;
 - f) chiedere l'elemosina;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - h) turbare lo svolgimento di riti funebri, religiosi o meno;
 - i) fotografare o filmare cortei funebri o operazioni cimiteriali o assistere all'esumazione o all'estumulazione di cadaveri senza l'autorizzazione preventiva dei parenti più prossimi del defunto o, in mancanza, dell'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque, all'interno dei cimiteri, tenga un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti o, comunque, non consono alla destinazione del luogo è diffidato ad uscire immediatamente dal personale operaio del Comune addetto ai servizi cimiteriali il quale, eventualmente, può chiedere l'intervento del personale della Polizia Municipale o di altro corpo di polizia.

Art. 6 – Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di denuncia della causa di morte, accertamento del decesso, contenuto e caratteristiche del feretro,

osservazione del cadavere, chiusura e trasporto del feretro, inumazione, tumulazione esumazione ed estumulazione si fa rinvio alle disposizioni statali e provinciali vigenti.

Art. 7 – Monumento commemorativo

1. In entrambi i cimiteri è realizzato un monumento commemorativo sul quale, a richiesta del coniuge o dei parenti più prossimi, sono indicati nome, cognome, date di nascita e di morte di defunti che risultano avere il diritto di sepoltura ai sensi dell'art. 11 e che non siano ricordati su altre lapidi o cippi presenti nel cimitero.
2. Le iscrizioni di cui al c. 1, realizzate dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità ritenute più opportune dall'Ufficio Tecnico, sono subordinate al pagamento della relativa tariffa indicata all'art. 23.
3. Le iscrizioni di cui al c. 1 potranno essere rimosse dal monumento trascorsi venti anni dalla loro apposizione.
4. Ai piedi del monumento commemorativo non potranno essere apposti fiori o lumini votivi.

Capo II – Osservazione e trasporto di cadaveri

Art. 8 – Depositi di osservazione

1. Il Comune di Tione di Trento utilizza la camera mortuaria posta all'interno dell'ospedale di Tione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il Comune di Tione di Trento si avvale delle strutture individuate dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutto il periodo di osservazione, fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
4. Presso il cimitero di Tione è presente una camera mortuaria da utilizzare, eventualmente, per la sosta del feretro in attesa della cerimonia funebre o del seppellimento o del trasporto in altro comune al fine della cremazione.
Tale camera mortuaria può essere utilizzata esclusivamente per la sosta dei feretri aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri di Tione e Saone, salvo in casi eccezionali su autorizzazione del Sindaco.

Art. 9 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane all'interno del territorio del Comune verso un luogo diverso dal cimitero o fuori dal territorio del Comune è autorizzato dal Sindaco.
2. L'autorizzazione di cui al c. 1 non è necessaria nei seguenti casi:
 - a) trasporto da Tione verso il cimitero di Saone o da Saone verso il cimitero di Tione;
 - b) trasporto, all'interno del territorio comunale, tra il luogo in cui il cadavere è depositato e il luogo, diverso dal cimitero, in cui debba essere esposto il feretro o debba iniziare il rito funebre, anche non religioso, purché tale fermata non duri più di tre ore.
3. L'autorizzazione di cui al c. 1 è comunicata al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, l'autorizzazione di cui al c. 1 deve essere comunicata anche ai sindaci di tali comuni.

Art. 10 – Corteo funebre

1. Il corteo funebre, fatte salve le tradizioni consolidate, deve seguire la via più breve dal luogo di partenza a quello di arrivo, sia questo il cimitero o il luogo in cui debbano svolgersi le esequie.
2. Il corteo funebre non può fare soste lungo la strada, salvo autorizzazione del Sindaco, né può essere interrotto da persone, veicoli o altro salvi i casi di emergenza.
3. È consentito il trasporto a spalla del feretro.
4. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può disporre che i cortei funebri si svolgano su determinati percorsi e all'interno di precise fasce orarie.
5. I familiari interessati devono comunicare alla Polizia Municipale l'intenzione di svolgere il corteo funebre, indicando il percorso che si intende seguire.
6. La Polizia Municipale deve precedere il corteo funebre fermando il traffico veicolare incontrato dal corteo sul suo percorso.

Capo III – Inumazione e tumulazione

Art. 11 – Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri di Tione e di Saone devono essere ricevuti, quando non è richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio comunale, ma residenti a Tione di Trento al momento della morte;
 - c) i cadaveri delle persone aventi diritto alla sepoltura in una tomba in concessione esistente nei cimiteri di Tione o di Saone, anche se morte al di fuori del territorio comunale e non residenti a Tione di Trento;
 - d) i cadaveri delle persone nate a Tione di Trento o ivi residenti al momento della nascita;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento qualora la gravidanza si sia interrotta o conclusa presso l'ospedale di Tione o almeno uno dei genitori sia residente a Tione di Trento;
 - f) i cadaveri delle persone che sono state residenti a Tione di Trento per almeno venti anni, anche non continuativi;

- g) il cadavere di persona il cui coniuge sia stato sepolto nel cimitero di Tione o in quello di Saone purché detta sepoltura sussista ancora; in tal caso la nuova sepoltura deve essere realizzata nel medesimo cimitero in cui si trova la tomba del coniuge morto per primo;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - i) gli arti e parti di essi amputati presso l'ospedale di Tione.
2. Il Sindaco può autorizzare la sepoltura nei cimiteri di Tione e Saone di cadaveri, ceneri o resti mortali non rientranti nei casi indicati al c. 1 per ragioni eccezionali di necessità o urgenza, o qualora il defunto, in vita, sia stato un benefattore per la comunità o abbia dimostrato un particolare legame con essa o sia stato, anche solo in ambito locale, un esponente di rilievo nei campi dell'amministrazione pubblica, della cultura, della scienza, dell'imprenditoria o religioso.

Art. 12 – Ordine di inumazione

1. In entrambi i cimiteri l'utilizzo delle arre destinate all'inumazione è definito dall'Ufficio Tecnico comunale il quale, in particolare, stabilisce l'ordine di utilizzo delle fosse in campo comune.
2. Qualora nel corso di un'esumazione ordinaria si appuri che la mineralizzazione non è ancora completa, è consentito ricoprire nuovamente la fossa, avendo cura di porre in atto quanto possibile al fine di agevolare la mineralizzazione e asportando, a tale scopo, eventuali resti di casse metalliche. In tal caso, la nuova inumazione deve essere eseguita nella fossa immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 13 – Modalità esecutive per l'inumazione

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa avente le caratteristiche specificamente stabilite dalla normativa vigente; soltanto i cadaveri della madre e del neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
2. In ciascuna fossa può essere inumato un solo feretro, senza alcuna possibilità di deroga.
3. Nella fossa in cui sia presente un feretro è possibile inumare anche cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie.
4. Le fosse per le inumazioni devono avere una profondità non inferiore a 1,50 m. La distanza tra le fosse deve essere di almeno 0,30 m da ogni lato.

Art. 14 – Modalità esecutive per la tumulazione

1. Ogni cadavere destinato alla tumulazione deve essere chiuso in una cassa avente le caratteristiche specificamente stabilite dalla normativa vigente; soltanto i cadaveri della madre e del neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
2. In ciascun loculo può essere tumulato un solo feretro, senza alcuna possibilità di deroga. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Nel loculo in cui sia presente un feretro è possibile tumulare anche cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie.

Art. 15 – Lapidi, croci e monumenti commemorativi

1. Nei campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione presenti nei cimiteri di Tione e di Saone sulle fosse possono essere collocati cippi, lapidi, croci o monumenti commemorativi aventi le seguenti dimensioni massime:
 - 1,00 m di altezza dal piano del cimitero;
 - 0,60 m di larghezza;
 - 1,60 m di lunghezza.
2. Tali manufatti possono essere realizzati in pietra, metallo o legno. Gli elementi ornamentali possono essere realizzati anche in vetro o plastica.
3. I manufatti in parola devono essere realizzati in modo da evitare pericoli per i visitatori.
4. Sui cippi, lapidi, croci o monumenti commemorativi devono essere riportati obbligatoriamente nome, cognome e date di nascita e di morte del defunto. Su detti manufatti possono essere riportate anche le altre iscrizioni ritenute opportune dai familiari purché siano rispettose del luogo e del defunto stesso.
5. L'installazione delle lapidi, croci o monumenti commemorativi, le iscrizioni, la loro manutenzione e pulizia sono interamente a carico dei privati interessati.
6. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa, può rimuovere dalle sepolture e, comunque, dai cimiteri, gli ornamenti ritenuti indecorosi ed in contrasto con la destinazione del luogo, come pure le lapidi, croci o monumenti commemorativi pericolanti o che siano potenzialmente pericolosi per i visitatori.
7. Sulle fosse possono essere collocati arbusti e piante di altezza non superiore a 0,80 m e di larghezza non superiore 0,60 m.
8. Qualora entro sessanta giorni dall'inumazione non vi abbiano provveduto i familiari interessati, l'Amministrazione Comunale depone sulla fossa un cippo, una lapide o una croce riportante nome, cognome e date di nascita e di morte del defunto, addebitando le relative spese agli eventuali eredi.

Art. 16 – Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'A.P.S.S..
2. L'Amministrazione Comunale richiede il parere o il supporto dell'A.P.S.S. qualora le operazioni da eseguirsi, in considerazione delle condizioni ambientali o di conservazione del feretro da esumare o estumulare, possano essere tali da comportare pericoli per la salute pubblica.

Art. 17 – Avvisi delle esumazioni ordinarie

1. A cura dell'Ufficio Tecnico comunale all'esterno dei cimiteri, in un'apposita bacheca, e all'albo pretorio vengono affissi gli avvisi relativi alle esumazioni ordinarie con un preavviso di almeno quindici giorni, indicando i recapiti degli uffici comunali presso i quali è possibile richiedere informazioni in merito.

Capo IV – Cremazione

Art. 18 – Inumazione delle urne cinerarie

1. ~~Al fine di limitare l'utilizzo delle aree disponibili per l'inumazione,~~ Le urne cinerarie possono essere inumate, oltre che nelle cellette ossario e cinerario, anche in campo

comune ~~sele~~ in una fossa nella quale sia già presente un feretro oppure in una nuova fossa.

Art. 19 – Dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri

1. La dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di un cadavere, parti di esso o resti mortali all'interno dei cimiteri può essere effettuata nell'ossario – cinerario comune o in un'apposita area verde individuata dall'Ufficio Tecnico comunale.

Capo V – Concessioni cimiteriali

Art. 20 – Concessione di cellette ossario e cinerario

1. Le cellette ossario e cinerario presenti nel cimitero di Tione e destinate alla conservazione di resti mortali e ceneri derivanti da cremazione sono concesse in uso ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale secondo le seguenti disposizioni.
2. Le cellette ossario e cinerario sono date in concessione solo sulla base di una necessità effettiva di immediato utilizzo, senza possibilità di prenotazione.
3. La concessione ha durata per venticinque anni dalla data delle sua sottoscrizione. ~~Non sono ammesse proroghe e rinnovi della concessione.~~ E' ammessa la proroga su istanza motivata, concessa dal Sindaco.
4. La concessione è formalizzata in un apposito atto, sottoscritto dal Sindaco e dal soggetto concessionario. In caso di morte del concessionario originario gli subentrano, nel rapporto di concessione con il Comune di Tione di Trento, i suoi eredi.
5. Alla sottoscrizione dell'atto di concessione il concessionario deve aver versato al Comune di Tione di Trento, secondo le modalità indicategli, il canone di concessione di 1.000,00 €.
6. Successivamente alla scadenza della concessione il concessionario deve indicare all'Amministrazione Comunale la futura destinazione dei resti mortali o delle ceneri contenuti nella celletta, scegliendo tra le diverse soluzioni ammesse dalla normativa vigente in quel momento. In tale eventualità, le attività che non possono essere compiute direttamente dal personale operaio del Comune sono realizzate a cura e spese del concessionario.
7. In seguito allo svuotamento della celletta l'Amministrazione Comunale rientra nella sua piena disponibilità e può concederne l'uso ad un nuovo richiedente.
8. Successivamente alla stipulazione dell'atto di concessione l'Amministrazione Comunale predispone la lapide da porre a chiusura della celletta, secondo uno schema uguale per tutte le cellette. Specificamente, su tale manufatto possono essere apposte al massimo due fotografie e possono essere incisi al massimo due nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta. A richiesta del concessionario sulla lapide è apposto un portalampada.
- 8bis In alternativa rispetto a quanto indicato al c. 8, sulla lapide di chiusura della celletta possono essere incisi fino a cinque nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta, con l'eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di origine e senza possibilità di apporre alcuna fotografia. In tal caso, il canone di concessione di cui al c. 5 è pari a 1.800,00 €, a prescindere dal numero di iscrizioni effettuate.
9. Le spese di predisposizione e di montaggio della lapide di chiusura della celletta data in concessione sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

10. A richiesta del concessionario il portalampada apposto sulla lapide può essere collegato alla rete elettrica a servizio del cimitero. In tal caso il concessionario, a proprie cura e spese, deve stipulare con A.S.M. Tione un contratto per la fornitura di energia elettrica.
11. Nella celletta data in concessione possono essere ricevuti i resti mortali e le ceneri anche di più defunti, nel rispetto delle normative statali e provinciali vigenti in materia.
12. La titolarità della concessione non può essere trasferita ad un terzo.
13. Al fine di soddisfare un interesse pubblico sopravvenuto la concessione può essere revocata anche prima della scadenza, con restituzione al concessionario della frazione del canone versato proporzionale al periodo di concessione non goduto.

Art. 21 – Tombe di famiglia in concessione nel cimitero di Tione

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel cimitero di Tione sono presenti centotrentacinque tombe di famiglia in concessione, distribuite lungo i muri ovest, nord ed est del cimitero, centralmente in corrispondenza dell'ampliamento del cimitero avvenuto tra il 1960 e il 1970 nonché sul sedime della vecchia cappella (individuato dalla p.ed. 824/2), come da specifica documentazione presente presso gli uffici comunali.
2. Nelle tombe di famiglia di cui al c. 1 possono essere sepolti:
 - a) il capo famiglia, inteso come il concessionario originario, e il suo coniuge;
 - b) gli ascendenti fino al secondo grado del capo famiglia;
 - c) gli ascendenti fino al primo grado del coniuge del capo famiglia;
 - d) i fratelli e le sorelle del capo famiglia e del suo coniuge;
 - e) i discendenti in linea retta maschile del capo famiglia, senza alcun limite di grado, e i loro coniugi;
 - f) le figlie del capo famiglia e i loro coniugi.
3. Qualora venissero a mancare completamente aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia di cui al c. 1, detta tomba rientra nella disponibilità del Comune dopo che siano trascorsi trenta anni dall'ultima sepoltura.
4. La titolarità della concessione non può essere trasferita ad un terzo.
5. Anche le tombe di famiglia di cui al presente articolo sono soggette alle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle fosse per inumazione, le distanze minime tra dette fosse e la possibilità di inumare o tumulare un solo feretro in ogni fossa o loculo.
6. Le tombe di famiglia esistenti presso il cimitero di Saone vengono gestite secondo i principi di cui ai commi precedenti. Le stesse vengono considerate concesse fino alla scadenza della prima concessione di tombe di famiglia a Tione (31.12.2059), salvo eventuale diversa documentazione.

Art. 22 – Nuove tombe di famiglia in concessione

1. L'Amministrazione Comunale può concedere in uso ai richiedenti aree situate all'interno dei cimiteri di Tione e di Saone per la realizzazione di tombe di famiglia sia ad inumazione che a tumulazione. In considerazione della limitata disponibilità di spazi da utilizzare a tal fine l'Amministrazione Comunale rende nota la possibilità di concedere dette aree attraverso un avviso da affiggere all'albo comunale e da pubblicizzare negli altri modi ritenuti opportuni.
2. Qualora le richieste pervenute entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale siano in numero superiore alle tombe di famiglia disponibili, l'assegnazione delle concessioni avviene in seguito ad un'estrazione a sorte.

3. La concessione ha durata per cinquanta anni dalla data della sua sottoscrizione.
4. La concessione è formalizzata in un apposito atto, sottoscritto dal Sindaco e dal soggetto concessionario. In caso di morte del concessionario originario gli subentrano, nel rapporto di concessione con il Comune di Tione di Trento, i suoi eredi.
5. Alla sottoscrizione dell'atto di concessione il concessionario deve aver versato al Comune, secondo le modalità indicategli, il canone di concessione di 8.000,00 €.
6. Successivamente alla sua scadenza la concessione può essere rinnovata per ulteriori cinquanta anni. In caso di rinnovo è stipulato un nuovo atto di concessione, subordinato al pagamento di un nuovo canone, e il nuovo periodo di concessione è calcolato, senza soluzione di continuità, dalla scadenza del primo periodo.
7. La tomba di famiglia è realizzata sull'area oggetto di concessione a cura e spese del concessionario, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie in materia edilizia, urbanistica, di tutela dei beni di interesse storico, etc..
8. Le dimensioni massime della tomba di famiglia sono indicate specificamente nell'avviso da affiggere all'albo di cui al c. 1 e nel relativo atto di concessione.
9. Qualora successivamente alla scadenza della concessione non venga richiesto il suo rinnovo o questo non venga accordato, il concessionario deve indicare all'Amministrazione Comunale la futura destinazione dei feretri o dei resti mortali contenuti nella tomba di famiglia, scegliendo tra le diverse soluzioni ammesse dalla normativa vigente in quel momento. In tale eventualità, le attività che non possono essere compiute direttamente dal personale operaio del Comune sono realizzate a cura e spese del concessionario.
10. Il concessionario può decidere di togliere, a proprie cura e spese, i manufatti realizzati sull'area oggetto di concessione, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie in materia edilizia, urbanistica, di tutela dei beni di interesse storico, etc..
11. In seguito allo svuotamento della tomba di famiglia l'Amministrazione Comunale rientra nella piena disponibilità dell'area sulla quale la tomba di famiglia è stata realizzata.
12. Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia di cui al presente articolo è determinato direttamente dal concessionario originario.
13. La titolarità della concessione non può essere trasferita ad un terzo.
14. Anche le tombe di famiglia di cui al presente articolo sono soggette alle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle fosse per inumazione, le distanze minime tra dette fosse e la possibilità di inumare o tumulare un solo feretro in ogni fossa o loculo.
15. Al fine di soddisfare un interesse pubblico sopravvenuto la concessione può essere revocata anche prima della scadenza, con restituzione al concessionario della frazione del canone versato proporzionale al periodo di concessione non goduto.

Capo VI – Tariffe per servizi cimiteriali

Art. 23 – Tariffe

1. Le tariffe per i servizi cimiteriali svolti dal personale operaio del Comune sono le seguenti:
 - a) 150,00 € per l'inumazione di un feretro in una fossa in campo comune o in una tomba di famiglia in concessione;
 - b) 50,00 € per l'inumazione di un'urna cineraria o di una cassetta contenente resti mortali in una fossa in campo comune o in una tomba di famiglia in concessione;

- c) 150,00 € per la tumulazione di un feretro, di un'urna cineraria o di una cassetta contenente resti mortali in una tomba di famiglia in concessione;
 - d) 300,00 € per l'esumazione di un feretro o di resti mortali da una fossa in campo comune o da una tomba di famiglia in concessione qualora non sia finalizzata all'immediato riutilizzo della medesima fossa;
 - e) 50,00 € per l'esumazione di un'urna cineraria o di una cassetta contenente resti mortali da una fossa in campo comune o da una tomba di famiglia in concessione;
 - f) 300,00 € per l'estumulazione di un feretro, di un'urna cineraria o di una cassetta contenente resti mortali da una tomba di famiglia in concessione;
 - g) 50,00 € per l'esumazione straordinaria di arti o parti di essi;
 - h) 100,00 € per le iscrizioni di cui all'art. 7, per ciascun defunto.
2. La Giunta Comunale può concordare con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari un eventuale rimborso delle spese relative al servizio di inumazione di arti o parti di essi amputati presso l'ospedale di Tione.
 3. I servizi cimiteriali richiesti all'Amministrazione Comunale che per ragioni tecniche, logistiche o sanitarie non possono essere effettuati direttamente dal personale operaio del Comune sono affidati ad imprese esterne specializzate direttamente dagli interessati con spese a proprio carico.
 4. Tutti gli altri servizi cimiteriali non rientranti nei casi previsti ai c. 1 e 2 sono svolti dal personale operaio del Comune gratuitamente.

Art. 24 – Defunto indigente o sconosciuto

1. L'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al trasporto del feretro, al funerale e alla sepoltura del feretro o all'eventuale cremazione e conservazione dell'urna in riferimento a residenti indigenti. Lo stato di indigenza è accertato dall'Amministrazione Comunale sulla base delle informazioni assunte in merito alla situazione economica del defunto e delle persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 Cod. Civ.. Qualora, successivamente a detta sepoltura, l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di una successione aperta nei confronti del defunto, richiede il rimborso dei costi sostenuti agli eredi.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al trasporto del feretro, al funerale e alla sepoltura del feretro di persona sconosciuta deceduta sul territorio comunale. Qualora, successivamente a detta sepoltura, l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza dell'identità del defunto, richiede il rimborso dei costi sostenuti agli eventuali eredi.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 39/2008 dd. 19.11.2008 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 5/2009 dd. 01.04.2009, n. 53/2010 dd. 30.09.2010, n. 51/2013 dd. 20.11.2013 e n. ____/2017 dd. __.04.2017.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Roberto Antolini

Il Segretario Generale

dott. Diego Viviani

Punto 5

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. Si tratta di apportare al Regolamento di Polizia mortuaria alcune modifiche contenute, necessarie per adeguarsi alle esigenze attuali.

Le descrive sinteticamente partendo dall' art. 8 con modifiche relative all'utilizzo della camera mortuaria per gli aventi diritto al seppellimento, per evitare utilizzi impropri.

Altre previsioni erano più specifiche per cimiteri cittadini (ai cui regolamenti si era guardato), dove vi è carenza di aree e vengono modificate; così per le previsioni relative alle urne cinerarie, visto che non vi sarà più la possibilità di tenere urne cinerarie in casa si è prevista la possibilità di interrare le urne cinerarie (art. 18).

All'art. 20 si è previsto che le concessioni dei loculi possano essere prorogate, visto l'utilizzo tipico che si è verificato e che consente la proroga in quanto vi sono spazi.

All'art. 21 si è ritenuto di normare un aspetto non normato, quello delle tombe di famiglia di Saone.

Non si sono trovati gli atti relativi alle concessioni in archivio. Per cui si è prevista una scadenza, parificandola a quella più prossima prevista per il cimitero di Tione, che è nel 2059, salvo diversa documentazione.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 13/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione esercizi 2017-2018-2019 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che entra la Consigliera Romina Parolari. Presenti n. 16 Consiglieri.

Udita la relazione in merito alla formazione del bilancio di previsione esercizi 2017-2018-2019 e piano quinquennale dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

Atteso che tali atti dell'Azienda Servizi Municipalizzati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa in data 24.10.2016, successivamente modificati dal Consiglio di Amministrazione stesso in data 30.01.2017.

Esaminati i bilanci di previsione in oggetto, corredati dalle relazioni del Direttore e del Revisore dei Conti e presentati all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale in adempimento all'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati.

Dato atto che questo Comune con lettera prot. n. 3986 dd 10.04.2017 ha avanzato ad A.S.M. osservazioni sul documento contabile ed ha richiesto chiarimenti in merito a dette osservazioni.

Vista la nota dd. 10.04.2017 prot. n. 787 dd. 11.04.2017 di A.S.M. nella quale la stessa espone i chiarimenti richiesti da questa Amministrazione comunale.

Rilevato che l'Azienda stessa è in grado di far fronte ai propri impegni inerenti la gestione elettrica, idrica e del gas.

Riconosciuta la regolarità contabile dei documenti previsionali.

Fatto presente che i bilanci di previsione sono stati predisposti secondo la normativa in vigore e sono stati redatti a norma dell'art. 35 e 36 dello Statuto dell'A.S.M.

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati vigente ed in particolare l'art. 27.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario generale e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 16
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 4 (Accili, Scandolari, Rognoni, Pironi)

D E L I B E R A

1. **di prendere atto ed approvare**, per quanto di competenza, il bilancio di previsione esercizi 2017-2018-2019 e piano quinquennale dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa nella seduta del 30.01.2017, nei seguenti importi riassuntivi:

CONTO ECONOMICO	ENERGIA	ACQUA	GAS	ALTRE ATTIVITA'	TOTALE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.393.500,00	280.600,00	1.108.900,00	211.400,00	3.994.400,00
PROVENTI FINANZIARI	23.100,00	9.300,00	3.300,00	5.200,00	40.900,00
PROVENTI STRAORDINARI	40.000,00	-	-	-	40.000,00
TOTALE RICAVI	2.456.600,00	289.900,00	1.112.200,00	216.600,00	4.075.300,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.970.400,00	270.100,00	1.082.000,00	281.300,00	3.603.800,00
ONERI FINANZIARI	35.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	48.000,00
SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	100.000,00	-	-	-	100.000,00
IMPOSTE	351.200,00	14.800,00	24.200,00	-66.700,00	323.500,00
TOTALE COSTI	2.456.600,00	289.900,00	1.112.200,00	216.600,00	4.075.300,00
DIFFERENZA	0	0	0	0	0

2. **di prendere atto** che nessun utile e nessuna perdita di esercizio sono previsti nei bilanci di previsione di cui sopra.
3. **di prendere atto ed approvare** per quanto di competenza il bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019 nelle seguenti risultanze complessive:

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.994.400,00	3.944.000,00	4.012.900,00
PROVENTI FINANZIARI	40.900,00	29.500,00	24.500,00
PROVENTI STRAORDINARI	40.000,00	45.000,00	50.000,00
TOTALE RICAVI	4.075.300,00	4.018.500,00	4.087.400,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.603.800,00	3.686.100,00	3.766.000,00
ONERI FINANZIARI	48.000,00	45.000,00	60.000,00
SVALUTAZIONI	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	100.000,00	75.000,00	85.000,00
IMPOSTE	323.500,00	212.400,00	176.400,00
TOTALE COSTI	4.075.300,00	4.018.500,00	4.087.400,00
DIFFERENZA	0	0	0

4. **di specificare** che con riferimento alle previsioni connesse alla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento con specifico riferimento agli impegni dell'Amministrazione di cui a pag. 2 dell'integrazione al Bilancio ASM, ci si riserva ulteriori approfondimenti prima delle decisioni definitive in merito.
5. **di dare atto** che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
6. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 6

INTERVENTI

Nel corso della trattazione del presente punto all'ordine del giorno entra in aula la Consigliera Romina Parolari.

Il Presidente del Consiglio comunale invita il Presidente ed il Direttore dell'ASM a prendere posto per relazionare.

Il Presidente Bertaso inizia a relazionare partendo alla produzione elettrica. Si tratta del ramo che consente più entrate. Si cercherà di adeguarsi alle nuove normative cercando anche di efficientare al meglio la produzione.

Per la distribuzione elettrica, settore in convenzione fino al 2030, ci sono sempre più adeguamenti connessi a normative, con oneri relativi, a risorse umane. Sono previste estensioni di rete, il settore è soggetto a frequenti novità.

Per settore acquedotto, pure ci son problematiche normative, stante una diversa disciplina tra PAT e Stato/Autorità.

L'illuminazione pubblica è un nuovo settore, si sta valutando come intervenire per migliorare il servizio. Per il gas metano si continua con l'attività di vendita con buoni risultati. Per la distribuzione, si lavora con Giudicarie Gas, che sta cercando di ampliare la rete.

Per il personale si prevede un decremento collegato a pensionamenti. Per il momento non si prevedono assunzioni di personale fisso. Si cercherà di trovare altre soluzioni. Sono iniziate le attività connesse alla realizzazione di un magazzino in località Pispont, per superare la locazione attuale.

La Consigliera Anna Pironi chiede chiarimenti su gestione idrica.

Il Presidente Bertaso risponde che in Giudicarie si faceva riferimento ad una società partecipata, che sta procedendo per diventare società in house così da poter recepire incarichi diretti dai Comuni soci.

Questo pensando ad una gestione acquedottistica sovracomunale, anche perché i piccoli Comuni non hanno le risorse tecniche necessarie.

Anna Pironi ricorda il referendum relativo ad acqua bene comune e trova che bisogna muoversi in quella direzione.

Il Presidente afferma di concordare su questa questione.

Anna Pironi: visto che siamo tra i pochi a gestire con l'Azienda, trova che si dovrebbe cercare di operare in questo modo.

Giovanna Scandolari chiede cosa si intende per ampliare elettrificazione in montagna. Presidente risponde che si sta pensando ad aree sopra il paese, dove servirebbe una cabina elettrica per area Pissiniga. Così anche per area Basso Arnò e per zona artigianale.

Punto n. 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 14/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento ha trasmesso il bilancio di esercizio relativo all'anno 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 27 marzo 2017 con verbale n. 5.

Accertato che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, il bilancio di esercizio della stessa è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Rilevato ancora che il documento contabile è stato positivamente revisionato dalla Società di Revisione Trevor Srl di Trento, la quale ha rilasciato in data 10 aprile 2017 apposita Relazione di revisione e certificazione sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016.

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione che dà atto che il bilancio è stato redatto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Viste le risultanze finali riportate nel Bilancio consuntivo al 31.12.2016 che vengono di seguito riassunte:

STATO PATRIMONIALE A SERVIZI RIUNITI AL 31.12.2016

Totale Attività	€ 12.562.913,00
Totale Passività	€ 5.455.719,00
Patrimonio netto	€ 6.699.022,00
Utile dell'Esercizio	€ 408.172,00
Totale a pareggio	€ 12.562.913,00

Richiamate le risultanze del conto economico 2016 a servizi riuniti, così come risultanti dal bilancio consuntivo 2016 depositato agli atti:

Valore della produzione	€ 4.472.210,00
Costi della produzione	€ 3.859.431,00

Proventi e oneri finanziari	-€ 20.857,00
Rettifiche di valore att. Finanz.	-
Imposte di esercizio	€ 183.750,00
Utile dell'esercizio	€ 408.172,00

Esaminata la relazione sul Bilancio consuntivo 2016 elaborata in data 04.04.2017 dal Revisore dei Conti di ASM dott. Michele Giustina, nominato dal Sindaco con provvedimento dd. 06.06.2014.

Sentiti i vari interventi dei Consiglieri, di cui a verbale.

Rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, così da permettere ad ASM il deposito del bilancio consuntivo nei tempi previsti.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto l'art. 41 del Regolamento interno del Consiglio comunale.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Accili, Rognoni, Scandolari, Pironi), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di approvare** il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, nelle risultanze finali di seguito riprodotte:

STATO PATRIMONIALE A SERVIZI RIUNITI AL 31.12.2016

Totale Attività	€ 12.562.913,00
Totale Passività	€ 5.455.719,00
Patrimonio netto	€ 6.699.022,00
Utile dell'Esercizio	€ 408.172,00
Totale a pareggio	€ 12.562.913,00

conto economico 2016 a servizi riuniti

Valore della produzione	€ 4.472.210,00
Costi della produzione	€ 3.859.431,00

Proventi e oneri finanziari	- € 20.857,00
Rettifiche di valore att. Finanz.	-
Imposte di esercizio	€ 183.750,00
Utile dell'esercizio	€ 408.172,00

2. **Di procedere** agli atti esecutivi della presente per quanto necessario.

3. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Accili, Rognoni, Scandolari, Pironi), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

4. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 7

INTERVENTI

Il Presidente del Consiglio comunale invita il Presidente ed il Direttore di ASM per relazione su consuntivo ASM 2016.

Il Presidente presenta il consuntivo con l'ausilio di alcune schede.

Le attività svolte sono quelle classiche: vendita energia elettrica, vendita acqua, vendita gas, produzione energia e vendita e collaborazione con altri enti.

Il settore produzione energia elettrica nel 2016 ha avuto una produzione superiore ai 5 milioni di Kwh. Si è nella media degli ultimi 20 anni. I primi due mesi del 2017 non sono stati molto favorevoli ma si spera di poter procedere nella media passata.

La produzione è data da quattro turbine, che producono una quantità simile.

Vi è poi il settore distribuzione, che è da alcuni anni su quantità costanti.

Vi è molta concorrenza ed il mercato tutelato si sta restringendo.

Per l'acquedotto l'acqua distribuita è sui 600.000 mc., dato costante da alcuni anni.

Per l'attività gas vi è un buon utile da vendita.

Per quanto riguarda le partecipazioni è aumentata la partecipazione in GEAS, da cui sono usciti i soci privati per trasformarla in società in house, a sola partecipazione pubblica.

Vi è poi da parlare degli utili, che vengono ripartiti secondo lo Statuto, che sono trattenuti per una quota da ASM per le quote di legge di accantonamenti e per investimenti. La parte rimanente è divisa tra utile al Comune e utile per investimenti.

Illustra quindi un quadro riepilogativo che descrive i ricavi di ASM.

Adriano Accili chiede se è stato previsto un piano programmatico per arrivare all'apertura al mercato.

Presidente risponde che ora si sta trattando in modo specifico il consuntivo 2016. Potrà rispondere magari in altra sede anche in un colloquio diretto.

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 15/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Approvazione del nuovo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale dal 01.06.2017 al 31.05.2027.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 21/2006 dd. 03.07.2006 con la quale si approvava lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale e si istituiva il corpo intercomunale "Polizia Municipale delle Giudicarie" tra i Comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Fivè, Preore, Stenico, Tione di Trento, Zuclò e l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso;
- n. 14/2007 dd. 10.05.2007 con la quale, a seguito dell'adesione dei Comuni di Darè, Pelugo, Vigo Rendena, Villa Rendena e San Lorenzo in Banale alla gestione associata del servizio di polizia locale, si è approvato il nuovo schema di convenzione;
- n. 40/2008 dd. 19.11.2008 con la quale a seguito dell'adesione dei Comuni di Caderzone Terme e Spiazzo alla gestione associata del servizio di polizia locale, si è approvato il nuovo schema di convenzione.
- n. 11/2012 dd. 22.03.2012 con la quale si è approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Caderzone Terme, Comano Terme, Darè, Fivè, Pelugo, Preore, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena e Zuclò.

Dato atto che la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale attualmente in essere prevede come propria naturale scadenza il giorno 31 maggio 2017.

Vista pertanto l'imminente scadenza e ritenuto necessario provvedere al rinnovo della convenzione la quale opererà in continuità con la precedente.

Vista la necessità di allestire in tempo utile la documentazione da inoltrare ai competenti uffici provinciali.

Precisato che il nuovo schema di convenzione è stato sottoposto all'attenzione ed all'esame della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti partecipanti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale tenutasi in data 13 dicembre 2016, e dato atto che entro la fine del mese di gennaio 2017, termine stabilito in quella sede, non sono state presentate osservazioni di alcun genere in merito allo schema stesso.

Esaminato il nuovo schema di convenzione proposto, comprensivo delle tabelle di dati, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che lo stesso sarà sottoposto all'approvazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti partecipanti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale.

Dato atto che il periodo di operatività previsto nel nuovo schema di convenzione va dall'1 giugno 2017 al 31 maggio 2027.

Preso visione del "Progetto Sicurezza del Territorio" approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2554/2002, integrata e modificata dalle deliberazioni n. 2703/2003, n. 807/2006, n. 603/2007 e n. 2315/2008.

Dato atto che, conformemente alle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, gli ambiti delle gestioni associate del servizio di Polizia locale devono essere coerenti con gli ambiti delle gestioni associate obbligatorie, per cui anche il Comune di Bocenago (e, ove lo volesse per il futuro, anche il Comune di Strembo) può entrare a far parte della gestione in quanto facente parte della gestione associata obbligatoria tra i comuni di Pelugo, Spiazzo, Caderzone Terme, Strembo e Bocenago, in considerazione che Pelugo, Spiazzo e Caderzone Terme fanno già parte della attuale gestione associata del servizio di Polizia locale.

Richiamate le comunicazioni intervenute con i Comuni di cui a schema di convenzione allegato, schema che prevede la partecipazione alla gestione associata dei seguenti Comuni: Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Comano Terme, Fiavè, Pelugo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento e Tre Ville, alcuni dei quali costituitisi a seguito di fusione di Comuni con Comuni che già facevano parte della gestione associata finora in essere.

Vista la L.P. 8/2005, "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale" nonché la L. 65/1986, "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale".

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, e in particolare l'art. 59 a norma del quale i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Sentiti i vari interventi in merito da parte di alcuni consiglieri, per i quali si rinvia al verbale di seduta.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata sottoscrizione del nuovo schema di convenzione e la sua attivazione entro l'1 giugno 2017.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il nuovo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale, comprensivo delle tabelle di dati "A" e "B" che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui sopra, specificando che la stessa opererà in continuità con la precedente in prossima scadenza alla data del 31 maggio 2017.
3. **Di rinviare** a successivi provvedimenti gli impegni di spesa sui bilanci annuale e pluriennale, derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di cui sopra.
4. **Di incaricare** il Sindaco, il Segretario Generale e gli uffici comunali, ed in particolare il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio Ragioneria, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con n. 16 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/05, al fine di consentire l'immediata sottoscrizione del nuovo schema di convenzione e la sua attivazione entro l'1 giugno 2012.
6. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali";ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale e istituzione del Corpo Intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie"

Il giorno _____, presso la sede municipale del Comune di Tione di Trento, in Piazza Cesare Battisti n. 1, tra i seguenti enti:

- Comune di Bleggio Superiore (cod. fisc. n. 00308700228), in persona del Sindaco Signor Alberto Iori, nato a Tione di Trento il 26 marzo 1977, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Bleggio Superiore in loc. Santa Croce di Bleggio n. 40, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Bocenago (cod. fisc. n. 00266100221), in persona del Sindaco Signor Walter Ferrazza, nato a Tione di Trento il 15 novembre 1974, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Bocenago in Via A. Ferrazza n. 54, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Borgo Lares (cod. fisc. n. 02401740226), in persona del Sindaco Signor Giorgio Marchetti, nato a Tione di Trento il 26 settembre 1958, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Borgo Lares in Fraz. Zuclo Via XXI Aprile n. 6, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Caderzone Terme (cod. fisc. n. 00293350229), in persona del Sindaco Signor Marcello Mosca, nato a Tione di Trento il 17 maggio 1962, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Caderzone Terme in Via Regina Elena n. 45, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Comano Terme (cod. fisc. n. 02146620220), in persona del Sindaco Signor Fabio Zambotti, nato a Riva il 23 gennaio 1966, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Comano Terme in Via Giovanni Prati n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Fivavé (cod. fisc. n. 00308770221), in persona del Sindaco Signor Angelo Zambotti, nato a Tione di Trento il 13 marzo 1984, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Fivavé in Piazza San Sebastiano n. 24, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Pelugo (cod. fisc. n. 86003230223), in persona del Sindaco Signor Mauro Chiodega, nato a Basilea (Svizzera) il 26 dicembre 1971, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Pelugo in Via Pelugo n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Porte di Rendena (cod. fisc. n. 02401990227), in persona del Sindaco Signor Enrico Pellegrini, nato a Tione di Trento il 2 gennaio 1979, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Porte di Rendena in Fraz. Villa Rendena Via Verdesina n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

- Comune di San Lorenzo Dorsino (cod. fisc. n. 02362480226), in persona del Sindaco Signor Albino Dellaidotti, nato a Dorsino l'8 luglio 1958, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a San Lorenzo Dorsino in Piazza delle Sette Ville n. 4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;
- Comune di Spiazzo (cod. fisc. n. 86002710225), in persona del Sindaco Signor Michele Ongari, nato a Spiazzo il 20 agosto 1951, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Spiazzo in Via San Vigilio n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;
- Comune di Stenico (cod. fisc. n. 00308750223), in persona del Sindaco Signora Monica Mattevi, nata a Bolzano il 7 gennaio 1971, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Stenico in Via Garibaldi n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;
- Comune di Tione di Trento (cod. fisc. n. 00336020227), in persona del Sindaco Signor Mattia Gottardi, nato a Tione di Trento l'8 marzo 1980, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tione di Trento in Piazza Battisti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;
- Comune di Tre Ville (cod. fisc. n. 02402200220), in persona del Sindaco Signor Matteo Leonardi, nato a Tione di Trento il 6 luglio 1982, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tre Ville in Fraz. Ragoli Via Roma n. 4/A, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva

Premesso:

- che la L.P. 8/2005 "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale", nel rispetto dei principi stabiliti nella L.R. 5/1992 "Norme sull'ordinamento della polizia municipale" e, in quanto applicabile in ambito provinciale, nella L. 65/1986 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale, dei comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di loro competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che, ai sensi degli artt. 11, 19, c. 1, lett. b), e 21 della L.P. 8/2005, la Provincia Autonoma di Trento promuove, anche finanziariamente, l'esercizio in forma associata da parte di più comuni delle funzioni di polizia locale, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio;
- che l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sul territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso;
- che l'art. 59 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, prevede la possibilità per i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che la Giunta Provinciale, d'intesa con le amministrazioni comunali, con deliberazione n. 2554/2002, integrata e modificata dalle deliberazioni n. 2703/2003 e n. 807/2006, ha approvato il "Progetto Sicurezza del Territorio", il quale prevede la riorganizzazione delle funzioni di

polizia locale sul territorio provinciale attraverso la suddivisione del territorio provinciale in venti ambiti all'interno dei quali i comuni possono svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale;

- che alcuni enti avevano sottoscritto una convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale nell'anno 2007, rinnovata con l'adesione di altri enti nell'anno 2009 e che un'ulteriore convenzione è stata sottoscritta nell'anno 2012 ed è ancora in corso nell'ambito del "Progetto Sicurezza del Territorio" tra i comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Caderzone Terme, Comano Terme, Darè, Fivavé, Pelugo, Preore, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena e Zuclo.

**Tutto ciò premesso e considerato,
tra gli enti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue.**

Art. 1 – Norma generale

1. Le premesse sopra riportate e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla sua interpretazione.
2. Negli articoli che seguono gli enti parti della presente convenzione saranno indicati anche come "enti partecipanti".

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005 i comuni di Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Comano Terme, Fivavé, Pelugo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento e Tre Ville convengono di costituire il Corpo Intercomunale denominato "Polizia Locale delle Giudicarie" per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, assicurando lo svolgimento dello stesso su tutto il territorio con carattere di continuità e di uniformità.
2. Il servizio associato si svolgerà nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/1992, alla L.P. 8/2005 nonché dei principi stabiliti nella L. 65/1986, in quanto applicabile in ambito provinciale, e secondo le previsioni del Regolamento del Corpo di Polizia Locale e degli altri regolamenti attinenti l'attività dello stesso.

Art. 3 – Finalità della gestione associata

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le altre forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.
2. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:
 - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
 - vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
 - prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali degli enti partecipanti;
 - vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
 - predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza degli enti partecipanti;
 - collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

- esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico - edilizia;
 - esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
 - svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;
 - svolgere le funzioni previste all'art. 20, c. 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige" e relative norme di attuazione di cui ai D.P.R. 686/73 e 526/87;
 - esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla Polizia Locale;
 - supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Gli enti partecipanti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale al fine di assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, ridurre i costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.
 4. Gli enti partecipanti dovranno perseguire l'obiettivo dell'omogeneità dei regolamenti, atti amministrativi e procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale vigenti nelle rispettive amministrazioni nonché l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento.
 5. A tali fini il Corpo Intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie", anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche presenti in ciascun Ente partecipante, provvederà:
 - allo studio e all'esame comparato dei regolamenti e atti amministrativi vigenti nei vari enti partecipanti e alla predisposizione di documenti tipo uniformi per quanto concerne gli aspetti rilevanti ai fini della polizia locale, urbana e rurale;
 - all'adozione di procedure amministrative uniformi in tutti gli enti partecipanti, anche per quanto riguarda l'utilizzo di software informatici specifici;
 - allo studio e alla predisposizione di una modulistica uniforme, valida per tutti gli enti partecipanti;
 - all'adozione di una divisa personale che consenta di individuare il personale come appartenente al Corpo Intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie".

Art. 4 – Ente capofila

1. Il Comune di Tione di Trento è individuato quale Ente capofila della convenzione e come tale sarà l'unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento sia per l'assegnazione ed erogazione degli incentivi finanziari sia per i successivi controlli sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in questione.
2. Il Comune di Tione di Trento provvederà ad effettuare direttamente tutte le spese relative alla gestione del servizio eccettuate le spese relative al personale di Polizia Locale organicamente dipendente dai comuni di Comano Terme e Tre Ville conferito alla gestione associata da tali enti, i quali anticiperanno dette spese.
3. Nei primi mesi di ciascun anno il Comune di Tione di Trento effettuerà, relativamente all'anno solare precedente, il riparto dei costi complessivi di gestione del servizio tra gli enti partecipanti e richiederà agli stessi enti il versamento della rispettiva quota, determinata ai sensi dell'art. 10. In sede di riparto spese il Comune di Tione di Trento terrà conto delle spese anticipate dai comuni di Comano Terme e Tre Ville.
4. A titolo di acconto per il successivo esercizio gli enti convenzionati verseranno, sempre entro i primi mesi dell'anno, un importo pari al 50% di quanto versato per il riparto dei costi

complessivi di gestione del servizio di cui al comma precedente. Tale previsione non vige per i comuni di Comano Terme e Tre Ville che anticipano una parte dei costi come specificato nei commi precedenti.

5. Inoltre, il Comune di Tione di Trento provvederà alla riscossione di tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate dal personale di Polizia Locale, le quali dovranno essere versate direttamente al Corpo Intercomunale o con bonifico su apposito conto corrente postale. Nei primi mesi di ciascun anno il Comune di Tione di Trento effettuerà, relativamente all'anno solare precedente, il riparto di tali entrate tra gli enti partecipanti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 5 – Durata della convenzione, recesso e scioglimento anticipato

1. La presente convenzione, che regola il servizio facendo seguito alle precedenti, avrà durata dall'1 giugno 2017 al 31 maggio 2027.
2. Ciascun Ente partecipante potrà recedere dalla presente convenzione con specifica istanza adottata con deliberazione dell'organo competente, indirizzata al Comune di Tione di Trento, Ente capofila. Tale recesso decorrerà dall'1 gennaio successivo alla presentazione dell'istanza e comporterà l'applicazione all'Ente recedente di una penale economica di importo pari alla quota di riparto dei costi di spettanza dell'Ente relativa all'anno solare in cui è stata presentata l'istanza di recesso, moltiplicata per il numero di annualità restanti alla scadenza della convenzione.
3. Il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all'art. 10, comporta lo scioglimento anticipato della convenzione, con effetto dall'1 gennaio successivo alla presentazione al Comune di Tione di Trento dell'istanza di recesso, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli enti recedenti. In tale eventualità non dovrà essere versata la penalità di recesso di cui al comma precedente.
4. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo di più enti partecipanti, ai sensi del precedente comma, il personale del Corpo Intercomunale assunto a tempo indeterminato dal Comune di Tione di Trento successivamente all'1 giugno 2007 sarà trasferito ad altri enti già associati secondo la ripartizione prevista all'art. 9. Nella stessa eventualità, la destinazione dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione al Corpo Intercomunale acquistati successivamente all'1 gennaio 2007 sarà quella stabilita all'art. 12.
5. La presente convenzione potrà sciogliersi inoltre in seguito all'emanazione di diverse e specifiche previsioni normative in materia che disciplinino diversamente le modalità di gestione del servizio.

Art. 6 – Sedi operative e sportelli decentrati

1. La sede principale e Comando del Corpo Intercomunale sarà ubicata presso il Comune di Tione di Trento.
2. Un distaccamento operativo d'area per le Giudicarie Esteriori sarà situata a Ponte Arche, all'interno di un edificio messo a disposizione dal Comune di Comano Terme, un ulteriore distaccamento operativo sarà situato a Madonna di Campiglio all'interno di un edificio messo a disposizione dal Comune di Tre Ville. Al Comune di Comano Terme saranno rimborsate le spese relative a riscaldamento, energia elettrica, eventuali canoni telefonici e pulizie, tale previsione non avrà effetto per il Comune di Tre Ville in quanto l'edificio viene utilizzato da più servizi ed organi comunali.

Art. 7 – Conferenza dei Rappresentanti

1. Per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Corpo Intercomunale sarà attivata una Conferenza dei Rappresentanti degli enti partecipanti, costituita da un membro per ogni Ente e presieduta dal Sindaco del Comune di Tione di Trento.

2. La Conferenza dei Rappresentanti dovrà stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia locale e verificare, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio anche sulla base di una relazione sull'attività svolta che sarà elaborata dal Comandante del Corpo Intercomunale. Inoltre, spetterà alla Conferenza dei Rappresentanti la programmazione delle spese relative alla gestione del Corpo Intercomunale.
3. Su specifica richiesta di un singolo Ente partecipante, d'intesa con il Comandante del Corpo Intercomunale, sarà possibile concentrare l'impiego del personale di polizia locale sul territorio dell'Ente richiedente in determinati periodi dell'anno che comportino necessità operative particolarmente impegnative.
4. La Conferenza è competente a dare indicazioni in merito all'assunzione a tempo determinato e/o passaggi di livello del personale. Il Comune di Tione di Trento recepisce dette indicazioni e provvederà a darne adempimento.
5. Sarà di competenza del Sindaco di Tione di Trento, quale Presidente della Conferenza dei Rappresentanti:
 - l'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti che non siano di competenza dei sindaci dei comuni interessati dalla gestione associata in qualità di ufficiali di governo;
 - la realizzazione, in collegamento funzionale con il Comandante del Corpo Intercomunale, di quanto necessario alla concreta attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Conferenza dei Rappresentanti;
 - la vigilanza generale sull'espletamento del servizio di polizia locale.
6. Resterà, invece, in capo ai sindaci dei comuni interessati dal presente accordo, titolari delle funzioni di polizia locale, il compito di impartire al Comandante del Corpo Intercomunale le direttive generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale all'interno del territorio di rispettiva competenza.

Art. 8 – Comandante

1. Le funzioni di Comandante del Corpo Intercomunale saranno svolte dal Coordinatore di Polizia Locale organicamente dipendente dal Comune di Tione di Trento.
2. Al Comandante è attribuita la responsabilità di garantire la direzione e la necessaria funzionalità al Corpo Intercomunale. Il Comandante è individuato quale Responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza del Corpo Intercomunale.

Art. 9 – Personale

1. Il personale di Polizia Locale già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti partecipanti e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti di polizia locale previsti dalla legge sarà messo a disposizione del Corpo Intercomunale, e precisamente:
 - un Coordinatore, sei Agenti di Polizia Locale, a tempo pieno e due Assistenti Amministrativi, a tempo parziale, organicamente dipendenti dal Comune di Tione di Trento;
 - un Agente di Polizia Locale, a tempo pieno, organicamente dipendente dal Comune di Comano Terme;
 - un Agente di Polizia Locale, a tempo pieno, organicamente dipendente dal Comune di Tre Ville.

La presente dotazione è riferita al personale di ruolo. Può essere prevista l'assunzione di personale stagionale o con contratto a tempo determinato in aggiunta rispetto alla dotazione predetta.

2. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all'art. 10, il personale assunto a tempo indeterminato dal Comune di Tione di Trento successivamente all'1 giugno 2007 passerà in organico agli enti già associati nel seguente modo:

- al Comune di Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Porte di Rendena, in convenzione tra loro, tre Agenti a tempo pieno;
- ai Comuni di Fiavé, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Comano Terme e Bleggio Superiore, in convenzione tra loro, due Agenti a tempo pieno;
- ai Comuni di Bocenago, Caderzone Terme, Spiazzo e Pelugo, in convenzione tra loro, un Agente a tempo pieno;
- ai Comuni di Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Porte di Rendena, in convenzione tra loro, un Assistente Amministrativo a part time per diciotto ore settimanali.

Il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente all'1 giugno 2007 rimarrà in organico agli enti già associati nel seguente modo:

- al Comune di Tione di Trento un Coordinatore e un Assistente Amministrativo a tempo parziale;
- al Comune di Comano Terme un Agente a tempo pieno;

Il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente all'1 gennaio 2016 dal Comune di Tre Ville rimarrà in organico al suddetto Ente.

3. La Conferenza dei Rappresentanti potrà valutare l'opportunità di modificare la dotazione organica del Corpo Intercomunale definita con la presente convenzione.
4. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale del Corpo Intercomunale, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) con gli enti partecipanti del personale del Corpo Intercomunale.
5. Si pattuisce che il rapporto organico del personale appartenente al Corpo Intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie" sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo Ente. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Le amministrazioni provvedono a dotarsi per la disciplina del personale di strumenti normativi uniformi, onde evitare disparità di trattamento.
6. Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti gli enti partecipanti ed è regolato secondo le intese del presente atto e del Regolamento del Corpo Intercomunale.

Art. 10 – Ripartizione dei costi

1. Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione saranno ripartiti tra gli enti partecipanti i costi relativi al personale di Polizia Locale già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti medesimi e messo a disposizione del Corpo Intercomunale nonché le spese di gestione generale e tutte le altre spese connesse allo svolgimento delle funzioni di polizia locale che non rientrano nelle ipotesi di finanziamento previste dal "Progetto Sicurezza del Territorio" approvato dalla Giunta Provinciale.
2. I costi relativi al personale di Polizia Locale già in servizio presso alcuni enti partecipanti (Tione di Trento e Comano Terme) precedentemente alla prima attivazione della gestione associata risalente al 1 giugno 2007 e prima dell'entrata a far parte della gestione associata per gli enti che vi hanno aderito successivamente (Tre Ville) e messo a disposizione del Corpo Intercomunale (cosiddetto "personale storico"), e per le spese di gestione generale saranno ripartiti nel seguente modo:
 - per il primo 50 % tra tutti gli enti partecipanti alla gestione associata, in proporzione alla popolazione teorica, definita come la somma dei residenti, dei lavoratori occupati (calcolati per cinque giorni alla settimana) e delle presenze turistiche giornaliere (calcolate come dato annuale diviso per 365) sul rispettivo territorio;
 - per il restante 50 % tra i comuni di Tione di Trento, Tre Ville e Comano Terme nelle rispettive percentuali del 35% per i primi due enti e del 30% per Comano Terme.

Tale ripartizione è quella riportata alla tabella A allegata alla presente convenzione.

3. I costi relativi alle ulteriori spese relative al personale o comunque non finanziate dalla Provincia Autonoma di Trento saranno ripartiti proporzionalmente alla popolazione teorica di ciascun Ente. Tale ripartizione è quella riportata alla tabella B allegata alla presente convenzione.
4. Per il periodo compreso tra l'eventuale cessazione della contribuzione provinciale di cui sopra e il termine della presente convenzione tutti i costi di gestione del Corpo Intercomunale, compresi quelli relativi al personale, saranno ripartiti tra gli enti partecipanti proporzionalmente alla rispettiva popolazione teorica. Tale ripartizione è quella riportata alla tabella B allegata alla presente convenzione.
5. Le ripartizioni dei costi tra gli enti partecipanti di cui al presente articolo e riportate nelle tabelle A e B allegate sono effettuate sulla base dei dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2015, ai lavoratori occupati sul territorio secondo il censimento 2011 e alle presenze turistiche relative al 2014. Tali dati non necessitano di aggiornamento per il periodo di validità della presente convenzione.

Art. 11 – Ripartizione delle entrate

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate dal personale di Polizia Locale, versate direttamente al Corpo Intercomunale o con bonifico su apposito conto corrente postale, saranno ripartite tra gli enti partecipanti dal Comune di Tione di Trento nei primi mesi di ciascun anno relativamente all'anno solare precedente, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 12 – Mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti

1. Le attrezzature in dotazione al personale di Polizia Locale conferito alla gestione associata sono assegnate al Corpo Intercomunale. Per il periodo di vigenza della presente convenzione, le spese di manutenzione di tali beni rientreranno nel totale dei costi di gestione del Corpo Intercomunale e come tali ripartite tra gli enti partecipanti.
2. Il Comune di Tione di Trento, Ente capofila della convenzione, sentita la Conferenza dei Rappresentanti, provvederà all'acquisto dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti necessari per l'attività di servizio del Corpo Intercomunale, inserendo le nuove acquisizioni all'interno del proprio inventario.
3. La custodia e la gestione dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione al corpo intercomunale sarà di competenza del Comune di Tione di Trento, il quale dovrà garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all'art. 10, la destinazione dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione al Corpo Intercomunale acquistati successivamente all'1 gennaio 2007 sarà stabilita con apposito accordo tra gli enti già associati sulla base di idonea perizia di stima. Nella stessa eventualità, le attrezzature di proprietà di un singolo Ente già associato messe a disposizione del Corpo Intercomunale rientreranno nella disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 13 – Nuove adesioni

1. Future nuove ulteriori adesioni alla presente convenzione saranno possibili previo raggiungimento, tra tutti gli enti partecipanti, di un accordo in merito agli aspetti finanziari e organizzativi derivanti dalla nuova adesione.
2. La quota di compartecipazione alle spese generate dal servizio nonché la quota di proprietà dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti relativi all'Ente subentrante saranno stabilite secondo le indicazioni della Conferenza dei Rappresentanti di cui all'art. 7.

3. A seguito di tali nuove adesioni il testo della convenzione, opportunamente modificato, dovrà essere riapprovato da parte dei competenti organi degli enti partecipanti e nuovamente sottoscritto dai loro legali rappresentanti.

Art. 14 – Risoluzione di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie sorte tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in sede di Conferenza dei Rappresentanti.
2. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente Autorità Giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Tione di Trento, _____

Il Sindaco del Comune di Bleggio Superiore
Alberto Iori _____

Il Sindaco del Comune di Bocenago
Walter Ferrazza _____

Il Sindaco del Comune di Borgo Lares
Giorgio Marchetti _____

Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme
Marcello Mosca _____

Il Sindaco del Comune di Comano Terme
Fabio Zambotti _____

Il Sindaco del Comune di Fivavé
Angelo Zambotti _____

Il Sindaco del Comune di Pelugo
Mauro Chiodega _____

Il Sindaco del Comune di Porte di Rendena
Enrico Pellegrini _____

Il Sindaco del Comune di San Lorenzo Dorsino
Albino Dellaidotti _____

Il Sindaco del Comune di Spiazzo
Michele Ongari _____

Il Sindaco del Comune di Stenico
Monica Mattevi _____

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento
Mattia Gottardi _____

Il Sindaco del Comune di Tre Ville
Matteo Leonardi _____

TAB A - Ripartizione dei costi relativi al "personale storico" e alle spese varie di gestione

Comune	Residenti al 31/12/2015	Lavoratori occupati (cens. 2011)	Presenze turistiche (dati 2014)	Popolazione teorica	Ripartizione del primo 50% dei costi	Ripartizione del secondo 50% dei costi	Ripartizione percentuale complessiva
Bleggio Superiore	1.568	385	80.451	2.063	7,33%		3,66%
Bocenago	389	85	48.535	583	2,07%		1,03%
Borgo Lates	698	298	13.678	948	3,37%		1,68%
Caderzone Terme	661	169	167.821	1.241	4,41%		2,20%
Comano Terme	2.956	1.172	312.524	4.649	16,51%	30,00%	23,26%
Porte di Rendena	1.796	428	77.021	2.313	8,21%		4,11%
Fiavé	1.117	258	27.496	1.377	4,89%		2,44%
Pelugo	392	63	12.059	470	1,67%		0,83%
Tre Ville	1.463	544	267.468	2.584	9,18%	35,00%	22,09%
San Lorenzo Dorsino	1.599	325	132.321	2.194	7,79%		3,90%
Spiazzo	1.265	475	194.170	2.136	7,59%		3,79%
Stenico	1.170	289	123.667	1.715	6,09%		3,05%
Tione di Trento	3.633	3.057	23.438	5.881	20,89%	35,00%	27,94%
Totali	18.707	7.548	1.480.649	28.155	100,00%	100,00%	100,00%

TAB B - Ripartizione delle altre spese correnti al netto dei finanziamenti provinciali

Comune	Residenti al 31/12/2015	Lavoratori occupati (cens. 2011)	Presenze turistiche (dati 2014)	Popolazione teorica	Ripartizione percentuale
Bleggio Superiore	1.568	385	80.451	2.063	7,33%
Bocenago	389	85	48.535	583	2,07%
Borgo Lates	698	298	13.678	948	3,37%
Caderzone Terme	661	169	167.821	1.241	4,41%
Comano Terme	2.956	1.172	312.524	4.649	16,51%
Porte di Rendena	1.796	428	77.021	2.313	8,21%
Fiavé	1.117	258	27.496	1.377	4,89%
Pelugo	392	63	12.059	470	1,67%
Tre Ville	1.463	544	267.468	2.584	9,18%
San Lorenzo Dorsino	1.599	325	132.321	2.194	7,79%
Spiazzo	1.265	475	194.170	2.136	7,59%
Stenico	1.170	289	123.667	1.715	6,09%
Tione di Trento	3.633	3.057	23.438	5.881	20,89%
Totali	18.707	7.548	1.480.649	28.155	100,00%

Punto n. 8

INTERVENTI

Il Sindaco invita il Comandante della Polizia locale a relazionare, visto che si tratta di una gestione prevista per un lungo periodo di dieci anni.

Il Comandante della Polizia locale Carlo Marchiori afferma che la gestione associata è partita dieci anni fa, in questi anni sono subentrati alcuni Comuni della Rendena e, grazie anche ad una serie di fusioni (es. San Lorenzo Dorsino) si sono superate certe assenze.

Con la convenzione ora ipotizzata entra a far parte della gestione anche Bocenago.

Ripercorre i criteri storici di suddivisione della spesa con previsione relativa a personale storico (Tione e Comano). La nuova convenzione, che è prevista per dieci anni, comprende anche Tre Ville, che ha una zona a Madonna di Campiglio che per il servizio di polizia locale ha bisogno di una persona in loco.

Da ciò anche Tre Ville copre questa sensibile spesa di personale ed il Comune di Tione, che ha un agente "storico" in meno causa pensionamento, ha conseguito un certo risparmio.

Anna Pironi si chiede se l'organico attuale risponda alle esigenze del lavoro che devono svolgere. Il Comandante risponde che l'organico è collegato alle attività che si ritiene di dover svolgere come corpo. C'è stato un pensionamento ma c'è anche il nuovo agente di Tre Ville che per parte dell'anno collabora con l'attività svolta fuori Madonna di Campiglio.

Punto n. 9 all'O.d.G.

Deliberazione n. 16/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2016.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, richiamandosi alle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco contenute nella Legge regionale 20 agosto 1954, nell'art. 11 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 dicembre 1954 n. 92, nella Legge provinciale 13 dicembre 1982 n. 27 e nella L.P. 22 agosto 1988 n. 26, fa presente che da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento è stato presentato, con nota dd. 25.03.2017, il rendiconto della gestione per l'anno 2016.

Il Presidente invita quindi i presenti a esaminare gli accertamenti attivi e gli impegni di spesa di ogni singolo articolo, e di prendere visione delle pezze giustificative.

Il rendiconto stesso, debitamente firmato dal Comandante e dal Cassiere del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento, presenta le seguenti risultanze finali:

	Riscossioni o pagamenti effettuati	Residui da riscuotere o da pagare	Totale accertamenti o impegni
ENTRATE			
Gestione di competenza	40.067,62	9.021,70	49.089,32
Gestione dei residui	30.483,31	8.022,52	38.505,83
Totale delle entrate	70.550,93	17.044,22	87.595,15

USCITE			
Gestione di competenza	24.173,91	5.488,11	29.662,02
Gestione dei residui	36.603,69	45.011,91	81.615,60
Totale delle uscite	60.777,60	50.500,02	111.277,62

Dato atto che l'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione come di seguito specificato:

	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	56.325,86	
ATTIVO	Incassi in conto RESIDUI	30.483,31	
	Incassi in conto COMPETENZA	40.067,62	
	TOTALE riscossioni	126.876,79	126.876,79
	Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio		-

PASSIVO	Pagamenti RESIDUI	36.603,69	
	Pagamenti in conto COMPETENZA	24.173,91	
	TOTALE pagamenti	60.777,60	60.777,60

Fondo cassa alla fine dell'esercizio		66.099,19
RESIDUI ATTIVI da riportare	17.044,22	
RESIDUI PASSIVI da riportare	50.500,02	
Differenza passiva attiva	33.455,80	33.455,80
AVANZO di amministrazione		32.643,39

Atteso che il rendiconto è stato redatto su modulistica conforme a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale di Trento in data 15.11.1991 n. 15211.

Il Consiglio Comunale accerta quindi che la gestione è stata sotto ogni aspetto regolare sia dal lato contabile che dal lato amministrativo.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

Delibera

1. **di approvare**, siccome approva, il rendiconto della gestione dell'anno 2016 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Tione di Trento nelle seguenti risultanze finali:

	Riscossioni o pagamenti effettuati	Residui da riscuotere o da pagare	Totale accertamenti o impegni
ENTRATE			
Gestione di competenza	40.067,62	9.021,70	49.089,32
Gestione dei residui	30.483,31	8.022,52	38.505,83
Totale delle entrate	70.550,93	17.044,22	87.595,15

USCITE			
Gestione di competenza	24.173,91	5.488,11	29.662,02
Gestione dei residui	36.603,69	45011,91	81.615,60
Totale delle uscite	60.777,60	50.500,02	111.277,62

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio € **66.099,19**

Avanzo di amministrazione dell'esercizio € **32.643,39**

2. **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.

3. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 9 all'OdG

INTERVENTI

Relazione il Sindaco sulla pratica agli atti.

Punto n. 10 all'O.d.G.

Deliberazione n. 17/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Approvazione variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2017 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9/2017 dd. 27.02.2017, esecutiva, mediante la quale veniva approvato il Bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2017.

Sulla base della proposta formulata dall'Assemblea del Corpo nella riunione del giorno 24 marzo 2017, pervenuta con nota del Corpo stesso datata 25.03.2017 prot. n. 30/2017, il Presidente del Consiglio comunale fa presente che si rende necessario introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio stesso:

	Competenza	Capitolo	
Le maggiori entrate ammontano complessivamente a	€ 13.340,13	Avanzo di Amministrazione Cap. 3.095 Assegnazione del Comune Cap. 3.105 Assegnazione della Cassa Antincendi	€ 3.331,50 € 908,63 € 9.100,00
Totale delle variazioni in Aumento dell'attivo	€ 13.340,13		
Le maggiori uscite ammontano complessivamente a	€ 13.340,13	395 Vestiario ed equipaggiamento	€ 13.340,13
Totale delle variazioni in Aumento del passivo	€ 13.340,13		

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Vista la proposta di sistemazione ed assestamento del bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'esercizio in corso.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Richiamate le disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari contenute nella L.R. 20.08.1954 n. 24 e nel Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della giunta Regionale in data 2.12.1954,n. 92, nonché nella L.P. 2.8.1988, n. 26.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di introdurre, per i motivi in premessa esposti, le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio 2017, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento di cui in premessa, comportanti le seguenti operazioni:

Cap.	Previsione iniziale €	Variazione €	Previsione definitiva €
Avanzo di Amministrazione	29.311,89	+ 3.331,50	32.643,39
Cap. 3.095 Entrata	61.000,00	Maggior entrata + 908,63	61.908,63
Cap. 3.105 Entrata	3.500,00	Maggior entrata + 9.100,00	12.600,00
Cap. 395 Uscita	20.000,00	Maggior uscita + 13.340,13	33.340,13

2. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del TULLRROC approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L.

3. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 10

INTERVENTI

Relazione il Sindaco affermando che si tratta di una variazione per acquisto vestiario ed equipaggiamento con contributo PAT.

Punto 11 all'O.d.G.

Deliberazione n. 18/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Permuta con il signor Alberto Salvaterra di immobili situati nelle località Marena, sul C.C. Tione I^.

LM1089 CS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che per la trattazione del presente punto si allontana il Consigliere Roberto Zamboni.

Sulla base di accordi preliminari intercorsi negli ultimi mesi, il sig. Alberto Salvaterra, residente a Tione in data 28 luglio 2016 prot.n. 9073, ha presentato all'Amministrazione una proposta di permuta di immobili situati nella località Marena.

Specificamente, il sig. Salvaterra Alberto ha richiesto a codesta Amministrazione la cessione, nell'ambito di detta permuta di 1.300 m² staccati dalla p.f.3585/2 in C.C. Tione I la cui proprietà è intavolata a nome della Frazione di Tione del Comune di Tione di Trento, con vincolo di uso civico di cui alla L.1766/1927. Tale area, costituita da bosco ceduo, è stata individuata come la neo p.f. 4190 C.C. Tione I con il tipo di frazionamento n.665/2016, predisposto a spese del medesimo sig. Salvaterra ed approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione in data 30 novembre 2016.

Quale controprestazione il sig. Salvaterra ha proposto la cessione di alcuni immobili di sua proprietà, di seguito elencati, situati sempre in località Marena e confinanti con la p.f. 3747/1 C.C. Tione I, (immobile pure intavolato alla Frazione di Tione e con vincolo di uso civico):

- p.f. 3759, di 1744 m², costituita da bosco;
- p.f. 3766, di 1682 m², costituita da bosco;
- p.f. 3767, di 568 m², costituita da bosco;

Complessivamente, pertanto, la superficie offerta in permuta dal sig. Salvaterra è pari a 3.994 m².

La geom. Carla Scalfi, tecnico comunale, con la perizia di data 12.04.2017 prot. n.4168 ha stimato nel seguente modo il valore complessivo degli immobili oggetto di tale proposta di permuta:

- valore complessivo della neo p.f. 4190, di 1.300 m², richiesta in permuta dal sig. Salvaterra Alberto compreso il soprassuolo : 3.900,00 €;
- valore complessivo degli immobili offerti in permuta dal sig. Salvaterra (pari ad una superficie complessiva di 3.994 m² compreso il soprassuolo): 11.982,00 €.

Ai sensi dell'art. 104, c. 2, del "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale",

la proposta di permuta immobiliare presentata da un soggetto privato può essere presa in considerazione dall'Amministrazione qualora il valore dei beni che vengono ceduti dal privato sia almeno pari al triplo del valore dell'immobile richiesto.

Nel caso in questione, considerati i valori indicati nella stima sopra citata, detta condizione è pienamente rispettata, in quanto il valore complessivo degli immobili offerti in permuta dal sig. Salvaterra è di poco superiore al triplo del valore complessivo della neo p.f. 4190, richiesta dallo stesso, così come la superficie dei suoli ottenuta in permuta.

Come detto sopra, la superficie della neo p.f. 4190 è vincolata quale bene di uso civico ai sensi della L. 1766/1927 a favore della Frazione di Tione, il cui patrimonio è amministrato dal Comune di Tione di Trento ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.P. 6/2005.

Ai sensi dell'art. 16, c. 3, lett. c), della medesima L.P. 6/2005, l'estinzione del vincolo di uso civico è ammessa, tra l'altro, "qualora vi sia compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei di pari valore o superficie acquisiti in permuta o con altro titolo, sempre che non si creino interclusioni o non si interrompa la continuità del demanio civico".

La permuta in questione, come sopra descritta, rispetta tutte le condizioni indicate nella norma sopra citata e precisamente:

- tutti gli immobili offerti in permuta dal sig. Salvaterra, costituiti in gran parte da boschi, sono idonei all'esercizio dell'uso civico;
- l'aggravio con il vincolo di uso civico degli immobili offerti in permuta a compensazione dell'estinzione del vincolo sulla neo p.f. 4190 compensa l'accrescimento del patrimonio di uso civico, sia in valore che in superficie, con un rapporto di circa 1 a 3 per entrambi i parametri;
- dalla permuta in questione non deriverebbero interclusioni o interruzioni della continuità del demanio civico.

Con il tipo di frazionamento n. 665/2016 dd. 30.11.2016 a firma del geom. Roberto Zamboni sopra citato, è stata staccata dalla p.fond. 3585/2 C.C. Tione I e creata la neo p.fond. 4190 C.C. Tione I in aderenza alla p.fond. 3768 C.C. Tione I di proprietà del Sig. Salvaterra Alberto;

Poiché la permuta in questione è stata chiesta dal sig. Salvaterra, si ritiene opportuno che, a sue cura e spese e alla presenza di personale incaricato dal Comune, vengano apposti i cippi per l'individuazione sul posto dei nuovi confini tra la proprietà privata e quella della Frazione di Tione.

Per la stessa ragione, le spese derivanti dal contratto di permuta saranno a totale carico del sig. Salvaterra.

- Esaminata la proposta di permuta presentata dal sig. Alberto Salvaterra in data 28 luglio 2016 (prot. 9073/2016);
- esaminato il tipo di frazionamento n. 665/2016, a firma del geom. Roberto Zamboni ed approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione in data 30 novembre 2016;
- esaminata la perizia di stima predisposta dalla geom. Carla Scalfi, tecnico comunale, del 12.04.2017 (prot. n.4168/2017), asseverata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Tione;
- esaminati i dati tavolari, catastali ed urbanistici relativi agli immobili in questione;
- vista la L.P. 23/1990, "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";
- visto l'art. 4 bis, c. 3, della L.P. 27/2010 (norma introdotta con la L.P. 16/2013) relativa al contenimento dei costi per l'acquisto di immobili e rilevato che con la permuta in esame detta norma risulta rispettata;
- visto il "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale" come modificato con la deliberazione consiliare n. 14/2011 del 29 marzo 2011, in particolare l'art. 104;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in particolare l'art. 26, c. 3, lett. l);
- visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 41/2010;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la stipulazione del contratto di permuta già nei prossimi giorni;

- ✓ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- ✓ considerata la propria competenza ai sensi di legge e da statuto, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Accili, Rognoni, Scandolari e Pironi) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di vendere mediante permuta, per le motivazioni esposte in premessa, al sig. Alberto Salvaterra (nato a Tione di Trento il 9 giugno 1967 ed ivi residente in località Pisiniga n. 1) la neo p.f.4190 C.C. Tione I (individuata con il tipo di frazionamento n. 665/2016, citato in premessa), immobile di 1300 m² costituito da bosco ceduo, di proprietà della Frazione di Tione del Comune di Tione di Trento e situato in località Marenda, evidenziando che il geom. Carla Scalfi, tecnico comunale, nella perizia citata in premessa, che si richiama ed approva, ha stimato il valore complessivo di tale immobile compreso il soprassuolo in 3.900,00 €;
2. di acquistare mediante permuta, per le motivazioni esposte in premessa, dal medesimo sig. Salvaterra gli immobili di seguito elencati, tutti situati in località Marenda:
 - ✓ p.f. 3759, di 1744 m², costituita da bosco;
 - ✓ p.f. 3766, di 1682 m², costituita da bosco;
 - ✓ p.f. 3767, di 568 m², costituita da bosco;
 evidenziando che la geom. Scalfi, nella perizia sopra citata, ha stimato il valore complessivo di tali immobili (la cui superficie totale è 3.994 m²) in 11.982,00 € compreso il soprassuolo e dando atto che, previo la procedura di legge, detti beni verranno inseriti tra quelli intavolati a nome della Frazione di Tione del Comune di Tione di Trento con vincolo di uso civico;
3. di evidenziare che la neo p.f. 4190 sarà acquistata, mediante permuta, dal sig. Salvaterra Alberto nato a Tione di Tn il 09.06.1967 residente in loc. Pisiniga a Tione di Tn;
4. di evidenziare che con la permuta di cui sopra risulta rispettato il criterio di cui all'art. 104, c. 2, del "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale";
5. di estinguere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 16, c. 3, lett. c), della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sull'area di 1.300 m² la neo p.fond. 4190 C.C. Tione I come individuata con il tipo di frazionamento n. 665/2016 dd. 30.11.2016, richiedendo al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. l'autorizzazione all'estinzione di detto vincolo e specificando che l'efficacia dell'estinzione rimarrà sospesa sino all'ottenimento di tale autorizzazione;
6. di richiedere al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. l'apposizione del vincolo di uso civico a favore della Frazione di Tione sulle pp.ff. 3759, 3766 e 3767, acquistate in permuta con il presente provvedimento, a compensazione della estinzione di cui sopra, evidenziando che tali immobili, costituiti in gran parte da boschi, sono idonei all'esercizio dell'uso civico e confinano con altri beni già gravati dal vincolo di uso civico;
7. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Tione di Trento e della Frazione di Tione, della sottoscrizione del contratto di permuta immobiliare e il Segretario Generale del relativo rogito, e che le spese derivanti da tale atto saranno a totale carico del sig. Salvaterra Alberto;
8. di incaricare la Giunta Comunale, il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
9. di dichiarare, con voti favorevoli n.11, contrari n.0 , astenuti n. 4 (Accili, Rognoni, Scandolari e Pironi), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del

T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la stipulazione del contratto di permuta già nei prossimi giorni;

10. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

➤ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 11 all'OdG

INTERVENTI

Dato atto che limitatamente alla trattazione del presente punto si assenta dall'aula l'Assessore Roberto Zamboni.

Relaziona il Vice Sindaco.

Vi è una richiesta del signor Alberto Salvaterra di ottenere in permuta terreni montani in località Scraniga cedendo terreni adiacenti sul valore di 1 a 3 a favore del Comune, come da previsioni relative del Regolamento comunale.

Il Comune cede mq. 1,300 e ne ottiene mq. 3.994; il valore del terreno ceduto comunale è di € 3.900,00 e quello del terreno acquisito è di € 11.982,00, in base alla stima della geometra Carla Scalfi dell'Ufficio Tecnico comunale. Il rapporto 1 a 3 è rispettato.

Il terreno che viene ceduto è gravato da uso civico e le condizioni di legge sono assolte in quanto il terreno che si acquisisce sarà gravato da uso civico, ai sensi della normativa in materia.

Punto 12 all'O.d.G.

Deliberazione n. 19/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori a carico della p.ed. 1636 in C.C. Tione I^ parte, Via Brescia n. 16, località Brevine.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientra il Consigliere Roberto Zamboni. Presenti n. 16 Consiglieri.

Vista l'istanza di permesso di costruire ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. presentata dai signori Antolini Daniele, Michele, Giovanni e Valerio in data 12.04.2017, prot. n. 4135, per i lavori di risanamento con sopraelevazione della p.ed. 1636 in C.C. Tione I^ parte, via Brescia n. 16, località Brevine, con allegato progetto a firma del geometra Franchini Luigi, con studio tecnico a Borgo Lares (TN), frazione Bolbeno.

Vista la Variante 2014 al Piano Regolatore Generale approvata con modifiche dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 688 di data 27.04.2015, in vigore dal 06.05.2015, in particolare la scheda n. 1/BREVINE relativa all'immobile p.ed. 1636 in C.C. Tione I^ parte, che classifica l'immobile medesimo come edificio storico soggetto alla categoria d'intervento "risanamento conservativo - R2".

Preso atto che la sesta variante puntuale al Piano Regolatore Generale, adottata preliminarmente con deliberazione consiliare n. 01/2017 di data 27.02.2017, in regime di salvaguardia, ha modificato la categoria d'intervento dell'immobile p.ed. 1636 in C.C. Tione I^ parte, da "risanamento conservativo - R2" a "ristrutturazione edilizia - R3".

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40/2007 di data 15.11.2007 e modificato all'articolo 29 con deliberazione consiliare n. 34/2010 del 28.06.2010 ed all'articolo 17bis con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/2015 del 23.12.2015.

Visto l'articolo 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 s.m.i. di seguito riportato: "1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della

CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera".

Visto l'articolo 105 (recupero degli insediamenti storici) della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 s.m.i. di seguito riportato: "1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.

2. I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 2, possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche.

3. Quest'articolo si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge".

Vista la delibera n. 406/2016 di data 17.10.2016 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale è stato rilasciato il parere sulla qualità architettonica per l'intervento a carico della p.ed. 1636 in C.C. Tione I[^] parte, località Brevine con la seguente prescrizione: "Al fine di conservare e riproporre i caratteri storico-architettonici del fabbricato, inserendolo armoniosamente nell'ambiente circostante, la sopraelevazione del corpo principale dell'edificio (vedi disegno allegato) sia eseguita in muratura, completandola con intonaco liscio e tinteggiatura. Prima della realizzazione della tinteggiatura sia predisposta apposita campionatura, con almeno due diverse tonalità nella gamma della tinta esistente, dandone comunicazione alla scrivente Commissione. A seguito di tale comunicazione, un componente la CPC effettuerà un sopralluogo al fine di stabilire la/le tinte più idonee".

Vista nota datata 24.11.2016, prot. n. 12623, a firma del Vice Presidente della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale, a seguito di specifica richiesta del progettista geom. Franchini Luigi, la Commissione ha espresso le seguenti indicazioni: "la sopraelevazione del corpo principale dell'edificio potrà essere eseguita con le strutture che il tecnico riterrà più opportune, purché la finitura esterna risulti omogenea con la parte muraria sottostante e non presenti in futuro fessurazioni o stacchi dovuti all'assemblaggio di materiali diversi. Quindi la dicitura "la sopraelevazione sia eseguita in muratura" è da intendersi riferita alla parte più esterna dell'opera, che dovrà permettere l'applicazione dell'intonaco in modo uniforme con il resto dell'edificio".

Specificato che l'istanza di permesso di costruire non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e secondo quanto precisato dall'Assessore all'Urbanistica della P.A.T. con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2014, prot. n. 12832.

Dato atto che l'intervento richiesto in data 12.04.2017, relativamente alla porzione di immobile p.ed. 1636 in C.C. Tione I[^] parte a piano sottotetto, consistente nella demolizione delle murature perimetrali e successiva ricostruzione delle medesime in legno, risulta in contrasto con la tipologia di intervento ammissibile dal vigente Piano Regolatore Generale, specificatamente con l'articolo 50 delle relative Norme di Attuazione che vieta la demolizione totale o parziale delle murature perimetrali e quindi può essere applicato nella fattispecie il dispositivo normativo previsto all'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. in quanto viene assicurato comunque un recupero dell'edificio tutelato, classificato come insediamento storico, mediante la sua parziale demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dello stesso.

Dato atto che l'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 106, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. è possibile in quanto la porzione a piano sottotetto

dell'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per la tipologia di intervento prevista, come meglio evidenziato con perizia statica asseverata datata 14 ottobre 2016 a firma del dott. ing. Maestri Francesco presentata contestualmente all'istanza di permesso di costruire.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Rognoni, Accili, Pironi, Scandolari) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **autorizzare** ai sensi dell'articolo 106 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 50 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 12.04.2017, prot. n. 4135, per i lavori a carico della p.ed. 1636 in C.C. Tione I[^] parte, via Brescia n. 16, località Brevine, come da progetto a firma del geometra Franchini Luigi.
2. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere al rilascio del relativo permesso di costruire in deroga, con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Rognoni, Accili, Pironi, Scandolari) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
3. Di **evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 12 all'OdG

INTERVENTI

Dato atto che rientra l'Assessore Roberto Zamboni.

Relaziona il Sindaco descrivendo le previsioni della proposta di deliberazione che si richiama; sulla pratica c'è già il parere della Commissione Tutela del Paesaggio e ora, per consentire la realizzazione opere, serve l'autorizzazione alla deroga da parte del Consiglio.

Punto 13 all'O.d.G.

Deliberazione n. 20/2017 dd. 27.04.2017

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per la variante ai lavori a carico della p.ed. 104 in C.C. Saone, località Sabrusà.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 89/2016 presentata in data 28.10.2016, prot. n. 12928 dai signori Pederzoli Giovanazzi Fabio e Simeon Laura relativa ai lavori di risanamento conservativo dell'immobile p.ed. 104 e 105 in C.C. Saone, località Sabrusà.

Vista la convenzione ai sensi dell'articolo 104, comma 5, della L.P. 15/15 s.m.i. stipulata tra il signor Pederzoli Giovanazzi Fabio ed il Comune di Tione di Trento in data 23.11.2016, Rep. N. 870, con la quale il richiedente si è impegnato ad effettuare interventi di manutenzione ambientale a carico delle pertinenze dell'edificio oggetto di intervento edilizio.

Vista l'istanza di permesso di costruire ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. presentata dal signor Pederzoli Giovanazzi Fabio in data 23.02.2017, prot. n. 2080, per la prima variante alla SCIA n. 89/2016 presentata il 28.10.2016, relativamente ai lavori di parziale demolizione e ricostruzione su sedime e parziale risanamento della p.ed. 104 in C.C. Saone, località Sabrusa, con allegato progetto a firma del geometra Cornella Manuel, con studio tecnico a San Lorenzo in Banale (TN).

Vista la relazione geologica e geotecnica datata 17.02.2017 a firma del dott.geol. Silvio Alberti firmata per presa visione dal progettista e dichiarazione del progettista ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Regolamento Edilizio Comunale *"che il progetto è stato redatto secondo le prescrizioni contenute nella relazione geologica allegata"*.

Vista la variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, in vigore dal 16.06.2010, in particolare la scheda n. 32/S relativa all'immobile p.ed. 104 e 105 in C.C. Saone, che classifica l'immobile medesimo come edificio con la tipologia di intervento risanamento conservativo - R2.

Visto l'articolo 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) della L.P. 15/15 s.m.i. di seguito riportato: *"1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.*

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio

preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera"

Vista la delibera n. 82/2017 di data 27.03.2017 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale è stata concessa l'autorizzazione ai soli fini della tutela paesaggistico-ambientale per l'intervento relativo alla demolizione e ricostruzione parziale in deroga della p.ed. 104 in C.C. Saone, località Sabrusà.

Specificato che l'istanza di permesso di costruire non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e secondo quanto precisato dall'Assessore all'Urbanistica della P.A.T. con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2014, prot. n. 12832.

Dato atto che l'intervento richiesto in data 23.02.2017 relativamente alla parziale demolizione e ricostruzione dell'immobile in p.ed. 104 in C.C. Saone, località Sabrusà, risulta in contrasto con la tipologia di intervento ammissibile dalla variante Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano, ossia all'intervento di risanamento conservativo di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione che vieta la demolizione totale o parziale dell'edificio e quindi può essere applicato nella fattispecie il dispositivo normativo previsto all'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. in quanto viene assicurato comunque un recupero dell'edificio tutelato, classificato come insediamento storico montano, mediante la sua parziale demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dello stesso.

Dato atto che l'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 106, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. è possibile in quanto l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per la tipologia di intervento prevista, come meglio evidenziato con perizia asseverata datata 12 dicembre 2016 a firma del dott. ing. Nicolussi Luigi presentata contestualmente all'istanza di permesso di costruire.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Accili, Rognoni, Scandolari e Pironi) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

4. Di **autorizzare** ai sensi dell'articolo 106 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 23.02.2017, prot. n. 2080, per la variante ai lavori a carico della p.ed. 104 in C.C. Saone, località Sabrusà, come da progetto a firma del geometra Cornella Manuel.
5. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere al rilascio del relativo permesso di costruire in deroga, con n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Accili, Rognoni, Scandolari e Pironi) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

espressi peralzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

6. Di **evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 13 Odg

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco, come per la pratica precedente c'è già il parere della Tutela del Paesaggio e ora serve l'autorizzazione alla deroga da parte del Consiglio per consentire l'intervento.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 22,15.

Il presente verbale si compone di n. 47 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Antolini



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

